

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

TESTO COORDINATO ELABORATO SULLA BASE DEI SEGUENTI REGOLAMENTI:
834/2007; 889/2008; 967/2008; 1235/2008; 1254/2008; 537/2009; 710/2009; 271/2010.

INTEGRATO CON IL TESTO DEL DM n. 18354 del 27 NOVEMBRE 2009 E LA SUCCESSIVA
COMUNICAZIONE n. 750 del 22 GENNAIO 2010
(pubblicato su G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2010 ed in vigore dal 9 febbraio 2010)

SOMMARIO:

| | |
|---------|--|
| PAG 2 | REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 |
| PAG 36 | REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI |
| PAG 130 | REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2008 RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI |

Sul sito web di CCPB (www.ccpb.it) sono disponibili i testi di tutti i regolamenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché la versione aggiornata del presente testo coordinato.

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2007

RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

SOMMARIO

Titolo I – OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni

Titolo II – OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

- Art. 3 Obiettivi
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Principi specifici applicabili all'agricoltura
- Art. 6 Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici
- Art. 7 Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

Titolo III – NORME DI PRODUZIONE

Capo 1 – Norme generali di produzione

- Art. 8 Requisiti generali
- Art. 9 Divieto di uso di OGM
- Art. 10 Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

Capo 2 – Produzione agricola

- Art. 11 Norme generali di produzione agricola
- Art. 12 Norme di produzione vegetale
- Art. 13 Norme di produzione delle alghe marine
- Art. 14 Norme di produzione animale
- Art. 15 Norme di produzione per animali d'acquacoltura
- Art. 16 Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione
- Art. 17 Conversione

Capo 3 – Produzione di mangimi trasformati

- Art. 18 Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

Capo 4 – Produzione di alimenti trasformati

- Art. 19 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati
- Art. 20 Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico
- Art. 21 Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

Capo 5 – Flessibilità

- Art. 22 Norme di produzione eccezionali

Titolo IV - ETICHETTATURA

- Art. 23 Uso di termini riferiti alla produzione biologica
- Art. 24 Indicazioni obbligatorie
- Art. 25 Loghi di produzione biologica
- Art. 26 Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Titolo V - CONTROLLI

- Art. 27 Sistema di controllo
- Art. 28 Adesione al sistema di controllo
- Art. 29 Documento giustificativo
- Art. 30 Misure in caso di irregolarità ed infrazioni
- Art. 31 Scambio di informazioni

Titolo VI – SCAMBI CON I PAESI TERZI

- Art. 32 Importazioni di prodotti conformi
- Art. 33 Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 34 Libera circolazione dei prodotti biologici
- Art. 35 Trasmissione di informazioni alla Commissione
- Art. 36 Informazioni statistiche
- Art. 37 Comitato per la produzione biologica
- Art. 38 Norme di attuazione
- Art. 39 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91
- Art. 40 Misure transitorie
- Art. 41 Relazione al Consiglio
- Art. 42 Entrata in vigore e applicazione

**REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 2007**

**RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall'altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2) Il contributo del settore dell'agricoltura biologica è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, con l'accento da esse posto sull'orientamento al mercato e sull'offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente un'ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell'ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all'evoluzione dei mercati agricoli.

(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. Dovrebbe inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, in linea con l'evoluzione della produzione e del mercato.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all'agricoltura biologica e le disposizioni in materia di importazioni e di controlli. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell'intento di semplificarlo, curarne la coerenza d'insieme e, in particolare, stabilire principi che favoriscano l'armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione armonizzata del concetto di produzione biologica.

(6) A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari dovrebbe essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alla produzione vegetale, animale e di acquacoltura comprendente norme relative alla raccolta di vegetali selvatici e di alghe marine selvatiche, norme sulla conversione e norme sulla produzione di alimenti, vino compreso, e mangimi trasformati e di lievito biologico. La Commissione dovrebbe autorizzare l'uso di prodotti e sostanze e decidere i metodi da utilizzare nell'agricoltura biologica e nella trasformazione di alimenti biologici.

(8) Occorre favorire l'ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l'impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati od ottenuti da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non dovrebbero quindi essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10) L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di OGM nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM.

(11) L'agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale dovrebbero essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

(12) La produzione biologica vegetale dovrebbe contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l'erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l'ecosistema del suolo anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili.

(13) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Si dovrebbe ricorrere all'aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica.

(14) La produzione animale è una componente essenziale dell'organizzazione della produzione agricola nelle aziende biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile.

(15) Al fine di evitare l'inquinamento dell'ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l'acqua, la produzione animale biologica dovrebbe prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra tale produzione e la terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l'alimentazione degli animali con prodotti vegetali provenienti dall'agricoltura biologica coltivati nell'azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(16) Poiché l'allevamento biologico è un'attività legata alla terra, è opportuno che gli animali abbiano accesso, ogniqualvolta sia possibile, a spazi all'aria aperta o a pascoli.

(17) L'allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le norme di attuazione relative alla produzione animale e di acquacoltura dovrebbero garantire quanto meno l'osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni del suo comitato permanente.

(18) La produzione animale biologica dovrebbe tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie animali con animali allevati secondo il metodo biologico. Tale sistema dovrebbe favorire pertanto l'ampliamento della banca di geni di animali biologici, migliorare l'autosufficienza, assicurando così lo sviluppo del settore.

(19) I prodotti biologici trasformati dovrebbero essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell'integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto in tutte le fasi della catena di produzione.

(20) Gli alimenti trasformati dovrebbero essere etichettati come biologici solo quando tutti o quasi tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Si dovrebbero tuttavia prevedere disposizioni speciali di etichettatura per gli alimenti trasformati comprendenti ingredienti di origine agricola che non si possono ottenere con metodi biologici, come nel caso dei prodotti della caccia e della pesca. Inoltre, ai fini

dell'informazione dei consumatori, della trasparenza del mercato e per stimolare l'uso di ingredienti biologici, si dovrebbe anche consentire, a determinate condizioni, di inserire nell'elenco degli ingredienti riferimenti alla produzione biologica.

(21) È opportuno prevedere un'applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Ciò dovrebbe consentire l'applicazione di norme eccezionali, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica dovrebbero essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l'applicazione di norme meno restrittive.

(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per indicare i prodotti biologici dovrebbero essere protetti contro la loro utilizzazione su prodotti non biologici nell'intera Comunità e indipendentemente dalla lingua impiegata. Detta protezione dovrebbe valere anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24) Per dare chiarezza ai consumatori in tutto il mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato ottenuti nella Comunità. Si dovrebbe altresì poter utilizzare il logo UE su base volontaria nel caso di prodotti biologici non preconfezionati ottenuti nella Comunità o per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(25) Si ritiene tuttavia opportuno limitare l'utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente, o quasi unicamente, ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell'intero prodotto. Pertanto non se ne dovrebbe consentire l'utilizzazione nell'etichettatura di prodotti in conversione o di alimenti trasformati in cui meno del 95 % degli ingredienti di origine agricola siano biologici.

(26) Il logo UE non dovrebbe in alcun caso impedire l'utilizzazione simultanea di loghi nazionali o privati.

(27) Inoltre, per evitare pratiche ingannevoli e qualsiasi confusione tra i consumatori circa l'origine comunitaria o meno del prodotto, ogniqualvolta sia utilizzato il logo UE i consumatori dovrebbero essere informati del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto.

(28) La normativa comunitaria dovrebbe promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo dovrebbero astenersi da qualsiasi condotta che potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione dei prodotti conformi certificati da un'autorità o da un organismo situati in un altro Stato membro. In particolare non dovrebbero imporre controlli o oneri finanziari aggiuntivi.

(29) A fini di coerenza con la normativa comunitaria vigente in altri settori, nel caso della produzione animale e vegetale si dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare, nei rispettivi territori, norme di produzione nazionali più rigorose delle norme comunitarie relative alla produzione biologica, purché le norme nazionali in questione si applichino anche alla produzione non biologica e siano altrimenti conformi al diritto comunitario.

(30) È vietato l'uso di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che deve essere etichettato come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(31) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario relativo alla produzione biologica, le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo istituito e gestito in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(32) In certi casi può sembrare sproporzionato imporre i requisiti di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti, ad esempio quelli che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esentare questi operatori da tali requisiti. Per evitare frodi è tuttavia necessario escludere dall'esenzione gli operatori che producono,

preparano o immagazzinano prodotti, salvo che sia in connessione con il punto vendita, o che importano prodotti biologici o hanno subappaltato tali attività a terzi.

(33) I prodotti biologici importati nella Comunità europea dovrebbero poter essere immessi sul mercato comunitario come biologici se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Inoltre, i prodotti importati nell'ambito di un regime equivalente dovrebbero essere muniti di un certificato rilasciato dall'autorità competente o dall'autorità o organismo di controllo riconosciuti del paese terzo interessato.

(34) La valutazione dell'equivalenza per i prodotti importati dovrebbe tener conto delle norme internazionali del Codex alimentarius.

(35) È ritenuto opportuno mantenere l'elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrebbe compilare un elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione nei paesi terzi interessati.

(36) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili necessari per l'attuazione ed il monitoraggio del presente regolamento, e quali strumenti per i produttori, gli operatori di mercato ed i responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie dovrebbero essere definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(37) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per la sua attuazione.

(38) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(39) L'evoluzione dinamica del settore biologico, alcune questioni altamente sensibili connesse con il metodo di produzione biologico e la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e del sistema di controllo rendono opportuno prevedere una futura revisione delle norme comunitarie relative all'agricoltura biologica, tenendo conto dell'esperienza acquisita attraverso l'applicazione di dette norme.

(40) In attesa dell'adozione di norme comunitarie di produzione dettagliate per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'applicazione di norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi. Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall'agricoltura, inclusa l'acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato:

- a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi;
- d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica. Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.

3. Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2.

Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull'etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 2) Campo di applicazione

In conformità all'art.1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 843/2007 con decreto del Ministero, sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative all'etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

4. Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l'etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «produzione biologica»: l'impiego dei metodi di produzione in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento, in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione;
- b) «fasi della produzione, preparazione e distribuzione»: qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico fino al magazzinaggio, alla trasformazione, al trasporto, alla vendita o fornitura al consumatore finale inclusi, e se pertinente l'etichettatura, la pubblicità, le attività di importazione, esportazione e subappalto;
- c) «biologico»: ottenuto mediante la produzione biologica o ad essa collegato;
- d) «operatore»: la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'ambito dell'impresa biologica sotto il suo controllo;
- e) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali inclusa la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;
- f) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);
- g) «acquacoltura»: la definizione che figura nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

- h) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica entro un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica;
- i) «preparazione»: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;
- j) «alimenti», «mangimi» e «immissione sul mercato»: si applicano le definizioni date nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- k) «etichettatura»: i termini, le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli riguardanti imballaggi, documenti, avvisi, etichette, cartoncini, nastri o fascette e presenti su di essi, che accompagnano o si riferiscono a un prodotto;
- l) «prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato»: la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- m) «pubblicità»: qualsiasi presentazione al pubblico, con mezzi diversi dall'etichettatura, che intende o potrebbe influenzare e determinare atteggiamenti, convinzioni e comportamenti atti a promuovere direttamente o indirettamente la vendita di prodotti biologici;
- n) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni stabilite ai sensi del presente regolamento, o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un paese terzo;
- o) «autorità di controllo»: organo della pubblica amministrazione di uno Stato membro al quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento, o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo o l'autorità omologa operante in un paese terzo;
- p) «organismo di controllo»: un ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni del presente regolamento o anche, secondo i casi, l'organismo omologo di un paese terzo o l'organismo omologo operante in un paese terzo;
- q) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;
- r) «ingredienti»: la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE;
- s) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- t) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: un qualsiasi organismo cui si applica la definizione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e che non è ottenuto mediante l'impiego delle tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I.B di tale direttiva;
- u) «derivato da OGM»: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
- v) «ottenuto da OGM»: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito né ottenuto da OGM;

- w) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- x) «equivalente» (nella descrizione di sistemi o misure differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità;
- y) «ausiliare di fabbricazione»: qualsiasi sostanza non consumata come ingrediente alimentare in quanto tale, utilizzata intenzionalmente nella trasformazione di materie prime, alimenti e relativi ingredienti per raggiungere un determinato scopo tecnologico durante il trattamento o la trasformazione e il cui impiego può risultare nella presenza non intenzionale ma tecnicamente inevitabile di residui della sostanza o di suoi derivati nel prodotto finale, e purché i suddetti residui non presentino rischi sanitari e non abbiano alcun effetto tecnologico sul prodotto finito;
- z) «radiazioni ionizzanti»: radiazioni come definite dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e con le limitazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
- aa) «operazioni di ristorazione collettiva»: la preparazione di prodotti biologici in ristoranti, ospedali, mense e altre aziende alimentari analoghe nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale.

TITOLO II OBIETTIVI E PRINCIPI DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Articolo 3

Obiettivi

La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali:

- a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:
 - i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
 - ii) contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
 - iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
 - iv) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- b) mirare a ottenere prodotti di alta qualità;
- c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.

Articolo 4

Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

- a) la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi con metodi che:
 - i) utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici;
 - ii) praticano la coltura di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l'acquacoltura che rispettano il principio dello sfruttamento sostenibile della pesca;
 - iii) escludono l'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari;
 - iv) si basano su valutazione del rischio e, se del caso, si avvalgono di misure di precauzione e di prevenzione;

- b) la limitazione dell'uso di fattori di produzione esterni. Qualora fattori di produzione esterni siano necessari ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera a), essi si limitano a:
- i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica;
 - ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali;
 - iii) concimi minerali a bassa solubilità;
- c) la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica ai casi eccezionali in cui:
- i) non esistono le pratiche di gestione appropriate; e
 - ii) non siano disponibili sul mercato i fattori di produzione esterni di cui alla lettera b); o
 - iii) l'uso di fattori di produzione esterni di cui alla lettera b) contribuisce a creare un impatto ambientale
 - iv) inaccettabile;
- d) ove necessario l'adattamento, nel quadro del presente regolamento, delle norme che disciplinano la produzione biologica per tener conto delle condizioni sanitarie, delle diversità climatiche regionali e delle condizioni locali, dei vari stadi di sviluppo e delle particolari pratiche zootecniche.

Articolo 5

Principi specifici applicabili all'agricoltura

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, l'agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:

- a) mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo;
- b) ridurre al minimo l'impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
- c) riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento;
- d) tener conto dell'equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
- e) tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
- f) tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
- g) praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
- h) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;
- i) utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
- j) scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
- k) somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
- l) ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l'esercizio fisico regolare e l'accesso a spazi all'aria aperta e ai pascoli se del caso;
- m) non praticare l'allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;
- n) mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la

salute dell'ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;

- o) somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.

Articolo 6

Principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di alimenti biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

- a) produrre alimenti biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- b) limitare l'uso di additivi, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonché di micronutrienti e ausiliari di fabbricazione alimentari, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
- c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- d) trasformare in maniera accurata gli alimenti, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

Articolo 7

Principi specifici applicabili alla trasformazione di mangimi biologici

Oltre che sui principi generali di cui all'articolo 4, la produzione di mangimi biologici trasformati si basa sui seguenti principi specifici:

- a) produrre mangimi biologici composti di ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente non sia disponibile sul mercato in forma biologica;
- b) limitare l'uso di additivi e ausiliari di fabbricazione per mangimi al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o zootecnica a fini nutrizionali specifici;
- c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto;
- d) trasformare in maniera accurata i mangimi, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici.

TITOLO III NORME DI PRODUZIONE

CAPO 1 Norme generali di produzione

Articolo 8

Requisiti generali

Gli operatori soddisfano le norme di produzione stabilite nel presente titolo e quelle previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 38, lettera a).

Articolo 9

Divieto di uso di OGM

1. Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

2. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante gli OGM o prodotti derivati da OGM per alimenti e mangimi, gli operatori possono fare affidamento sull'etichetta o qualsiasi altro documento che accompagna un prodotto e che sia apposto o fornito ai sensi della direttiva 2001/18/CE, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, o del regolamento (CE) n. 1830/2003.

Se gli alimenti o i mangimi acquistati non sono etichettati né accompagnati da un documento, ai sensi dei suddetti regolamenti, gli operatori possono presupporre che nella produzione degli stessi non si è fatto uso di OGM o di prodotti derivati da OGM, a meno che non dispongano di altre informazioni secondo le quali l'etichettatura dei prodotti in questione non è in conformità con i suddetti regolamenti.

3. Ai fini del divieto di cui al paragrafo 1 riguardante i prodotti diversi da alimenti o mangimi o prodotti ottenuti da OGM, gli operatori che usano tali prodotti non biologici acquistati da terzi chiedono al venditore di confermare che gli stessi non sono derivati o ottenuti da OGM.

4. La Commissione decide sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 10

Divieto di utilizzare radiazioni ionizzanti

È vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

CAPO 2

Produzione agricola

Articolo 11

Norme generali di produzione agricola

L'intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali, ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un'azienda siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata.

Articolo 12

Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

- a) la produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo;
- b) la fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica, preferibilmente compostati, di produzione biologica;
- c) è consentito l'uso di preparati biodinamici;
- d) inoltre l'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;

- e) non è consentito l'uso di concimi minerali azotati;
- f) tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente;
- g) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici;
- h) in caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16;
- i) per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi;
- j) i prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

- a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, ai sensi dell'articolo 16 per un periodo di almeno tre anni precedente la raccolta;
- b) la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 3.1) Norme di produzione vegetale – Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sullo stesso appezzamento solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

- i cereali autunno vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve (ad esempio: rucola, insalata, etc.) possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.
- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 gg.

Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

segue

COMUNICATO MIPAAF n. 750 DEL 22-01-2010

1) Rotazione delle colture

Con riferimento all'art. 3, paragrafo 1) del decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni, volte a facilitare le aziende nel primo periodo di applicazione del provvedimento.

Si precisa, in particolare, che, qualora gli operatori – nell'ambito delle misure agroambientali dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013 – abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che prevedono il rispetto di norme specifiche per la rotazione diverse da quanto indicato all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, essi possono adeguare il proprio piano di rotazione alle nuove disposizioni al termine del quinquennio previsto da contratto.

Gli altri operatori – sia coloro che non hanno presentato domandadi contributi per l'agricoltura biologica nell'ambito dei PSR, sia coloro i quali abbiano sottoscritto impegni per l'agricoltura biologica che non prevedono norme specifiche per la rotazione delle colture – adeguano il proprio piano di rotazione in conformità all'art. 3, paragrafo 1), del decreto ministeriale in oggetto, a partire dalle semine successive al 30 giugno 2010.

*Articolo 13***Norme di produzione delle alghe marine**

1. La raccolta di alghe marine selvatiche e di parti di esse, che crescono naturalmente nel mare, è considerata un metodo di produzione biologica a condizione che:

- a) le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente a acque designate, ai sensi della direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, e non risultino inidonee sotto il profilo della salubrità. In attesa di norme più particolareggiate introdotte nella normativa d'attuazione le alghe marine selvatiche commestibili non siano raccolte in zone che non rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- b) la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine dell'habitat naturale o alla tutela delle specie nella zona di raccolta.

2. La coltivazione di alghe marine deve essere praticata in zone costiere con caratteristiche ambientali e di salubrità per lo meno equivalenti a quelle descritte nel paragrafo 1 per poter essere considerata biologica e inoltre:

- a) pratiche sostenibili siano attuate in tutte le fasi della produzione e della raccolta di alghe marine giovani;
- b) per garantire il mantenimento di un'ampia banca di geni, la raccolta di alghe marine giovani allo stato brado avvenga su base periodica per supplire alle coltivazioni domestiche;
- c) non siano utilizzati fertilizzanti, eccetto nelle installazioni domestiche, e soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a tale scopo ai sensi dell'articolo 16.

3. Le misure necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 14***Norme di produzione animale**

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola di cui all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione animale:

- a) riguardo all'origine degli animali:
 - i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
 - ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni. Tali animali e i loro prodotti possono essere

- considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
- iii) gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);
- b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:
- i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
 - ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione garantiscono che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;
 - iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all'aria aperta, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e lo stato del suolo, tranne che siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale;
 - iv) il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l'erosione o l'inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;
 - v) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali. Ad alcune condizioni restrittive è tuttavia consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo ad uso civico e di animali non biologici su terreni biologici;
 - vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;
 - vii) il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata;
 - viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni, nel corso dell'intera vita dell'animale, anche al momento della macellazione;
 - ix) gli apiari sono ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche o in caso flora spontanea, o foreste gestite in modo non biologico o colture trattate solo con metodi a basso impatto ambientale. Si trovano ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura nocive alla salute delle api;
 - x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura sono fabbricati essenzialmente in materiali naturali;
 - xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura;
- c) riguardo alla riproduzione:
- i) la riproduzione avviene con metodi naturali. È ammessa tuttavia l'inseminazione artificiale;
 - ii) la riproduzione non è indotta da trattamenti con ormoni o sostanze simili a meno che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale;
 - iii) non sono consentite altre forme di riproduzione artificiali, quali la clonazione e il trasferimento di embrioni;
 - iv) viene scelta la razza appropriata. La scelta della razza contribuisce anche a prevenire le sofferenze e a evitare la mutilazione degli animali;
- d) riguardo all'alimentazione:
- i) principalmente ottenere i mangimi per gli animali dall'azienda in cui sono tenuti gli animali o da altre aziende biologiche della stessa regione;
 - ii) gli animali sono nutriti con mangimi biologici che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica;
 - iii) gli animali, eccetto le api, hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;
 - iv) le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;
 - v) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
 - vi) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;
- e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

- i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio, un'adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene;
 - ii) le malattie sono trattate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
 - iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
 - iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
- f) riguardo alla pulizia e alla disinfezione, i relativi prodotti sono utilizzati nei locali di stabulazione e negli impianti solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per "aree di pascolo ad uso civico", di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune" di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo;

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune" anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

Articolo 15

Norme di produzione per animali d'acquacoltura

1. Oltre alle norme generali di produzione agricola previste all'articolo 11, le seguenti norme si applicano alla produzione di animali d'acquacoltura:

- a) riguardo all'origine degli animali d'acquacoltura:
 - i) l'acquacoltura biologica è basata sull'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche;
 - ii) quando giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici non sono disponibili, animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni;
- b) riguardo alle pratiche zootecniche:
 - i) le persone addette alla cura degli animali possiedono le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali;
 - ii) le pratiche zootecniche, comprese la somministrazione di mangime, la progettazione degli impianti, la densità degli animali e la qualità dell'acqua, garantiscono che siano soddisfatte le esigenze di sviluppo, fisiologiche e comportamentali degli animali;
 - iii) le pratiche zootecniche limitano al minimo l'impatto ambientale negativo proveniente dall'azienda, inclusa la fuoriuscita dello stock d'allevamento;
 - iv) gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali d'acquacoltura;
 - v) si assicura che sia mantenuto il benessere degli animali durante il trasporto;
 - vi) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze anche al momento della macellazione;
- c) riguardo alla riproduzione:
 - i) non sono usate l'induzione artificiale della poliploidia, l'ibridazione artificiale la clonazione e la produzione di ceppi monosessuali, salvo mediante selezione manuale;
 - ii) vengono scelti ceppi appropriati;

- iii) sono stabilite le condizioni specifiche secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la riproduzione e la produzione di seme;
- d) riguardo all'alimentazione dei pesci e dei crostacei:
 - i) gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo;
 - ii) la frazione vegetale dell'alimentazione proviene da produzione biologica e la frazione dell'alimentazione derivata da fauna acquatica proviene dall'utilizzo sostenibile della pesca;
 - iii) le materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati solo se ne è autorizzato l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16;
 - iv) non è consentito l'uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici;
- e) riguardo ai molluschi bivalvi e alle altre specie che non sono alimentate dall'uomo ma si nutrono di plancton naturale:
 - i) tali animali filtratori ottengono il soddisfacimento di tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai;
 - ii) essi si sviluppano in acque che rispondono ai criteri previsti per le zone di classe A o B di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004;
 - iii) le zone di sviluppo devono essere di qualità ecologica elevata secondo quanto definito dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell'attuazione della stessa, di qualità equivalente ad acque designate ai sensi della direttiva 2006/113/CE;
- f) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:
 - i) la prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo gli animali in ottime condizioni mediante un'ubicazione appropriata e una progettazione ottimale delle aziende, l'applicazione di buone pratiche zootecniche e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodiche dei locali, la somministrazione di mangimi di qualità, un'adeguata densità degli animali e la selezione delle razze e dei ceppi;
 - ii) le malattie sono curate immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particolare restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo di attesa;
 - iii) è consentita l'utilizzazione di medicinali veterinari ad azione immunologica;
 - iv) sono consentite le cure connesse alla tutela della salute umana e animale, imposte a norma del diritto comunitario;
- g) riguardo alla pulizia e disinfezione i relativi prodotti sono usati negli specchi d'acqua e nelle gabbie, negli edifici e negli impianti solo se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma dell'articolo 16.

2. Le misure e condizioni necessarie all'attuazione delle norme di produzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 16

Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione

1. La Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi:

- a) prodotti fitosanitari;
- b) concimi e ammendanti;
- c) materie prime per mangimi non biologiche di origine vegetale, materie prime per mangimi di origine animale e minerale e talune sostanze usate nell'alimentazione degli animali;
- d) additivi per mangimi e ausiliari di fabbricazione;

- e) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, degli edifici e degli impianti usati per la produzione animale;
- f) prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola.

I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario.

2. L'autorizzazione relativa ai prodotti e alle sostanze di cui al paragrafo 1 è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri generali e specifici valutati complessivamente:

- a) essi sono necessari per una produzione continuativa e essenziali per l'uso previsto;
- b) tutti i prodotti e tutte le sostanze sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale salvo ove i prodotti o le sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti o non siano disponibili alternative;
- c) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti norme:
 - i) essi sono essenziali per la lotta contro un organismo nocivo o una particolare malattia, per i quali non sono disponibili altre alternative biologiche, fisiche o relative alla selezione dei vegetali o pratiche colturali o altre pratiche di gestione efficaci;
 - ii) se non sono di origine vegetale, animale, microbica o minerale e non sono identici alla loro forma naturale, i prodotti possono essere autorizzati solo se le condizioni della loro utilizzazione escludono qualsiasi contatto diretto con le parti commestibili della coltura;
- d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), essi sono essenziali per ottenere o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare uno specifico bisogno di nutrimento delle colture o per conseguire scopi specifici di miglioramento del suolo;
- e) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano le seguenti norme:
 - i) essi sono necessari a mantenere la salute, il benessere e la vitalità degli animali e contribuiscono ad un'alimentazione appropriata, conforme alle esigenze comportamentali e fisiologiche delle specie interessate o nel caso in cui sia impossibile produrre o conservare tali mangimi senza ricorrere a tali sostanze;
 - ii) i mangimi di origine minerale, gli oligoelementi, le vitamine o le provitamine sono di origine naturale. In caso di indisponibilità di tali sostanze possono essere autorizzate per essere utilizzate nella produzione biologica sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite.

3. a) La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, le condizioni e i limiti riguardanti i prodotti agricoli cui possono essere applicati i prodotti e le sostanze di cui al paragrafo 1, le modalità di applicazione, il dosaggio, i tempi limite di applicazione e il contatto con i prodotti agricoli e, se necessario, può decidere in merito al ritiro di tali prodotti e sostanze.

b) Qualora uno Stato membro ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1 o stralciato da detto elenco o qualora ritenga che occorra modificare le specifiche d'uso di cui alla lettera a), provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

c) I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento per scopi corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri possono disciplinare, all'interno del loro territorio, l'uso nell'agricoltura biologica di prodotti e sostanze, per scopi distinti da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione che il loro uso sia soggetto agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali e specifici di cui al paragrafo 2, purché ciò avvenga in conformità del diritto comunitario. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a tali norme nazionali.

5. L'uso di prodotti e sostanze diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4 e soggetti agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai criteri generali del presente articolo, è consentito in agricoltura biologica.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 3. 5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione.

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.

Articolo 17

Conversione

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

- a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1;
- b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;
- c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;
- d) in un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;
- e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d'inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;
- f) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 6.1) Data di inizio periodo di conversione – art. 17 del Reg. (CE) n. 834/07

La data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all'art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 834/07, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle Regioni e Provincie autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

CAPO 3 **Produzione di mangimi trasformati**

Articolo 18

Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.
2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.
3. La trasformazione con l'ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.
4. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.
5. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 4 **Produzione di alimenti trasformati**

Articolo 19

Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.
2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:
 - a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l'acqua e il sale da cucina aggiunti;
 - b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l'acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un'alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21;
 - c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;
 - d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;
 - e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.
3. Non è consentito l'impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perse nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

Le misure necessarie all'attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l'autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 5.1) Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 per “*prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola*”, si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

*Articolo 20***Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico**

1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente all'articolo 21.

2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

*Articolo 21***Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione**

1. L'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l'uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell'elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

- i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;
- ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in merito all'autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell'elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti.

Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell'elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l'inserimento, lo stralcio o le modifiche.

Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate.

I prodotti e le sostanze usati prima dell'adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell'articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all'articolo 37, paragrafo 2.

CAPO 5
Flessibilità

*Articolo 22***Norme di produzione eccezionali**

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono

essere concesse solo nei seguenti casi:

- a) ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;
- b) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
- c) ove siano necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;
- d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;
- e) ove siano necessarie riguardo all'utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;
- f) ove occorran misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;
- h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l'uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV ETICHETTATURA

Articolo 23

Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell'allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell'intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo.

Nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell'etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica.

Nell'etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l'utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare

che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

- a) nella denominazione di vendita purché:
 - i) gli alimenti trasformati siano conformi all'articolo 19;
 - ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;
- b) soltanto nell'elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);
- c) nell'elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:
 - i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
 - ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;
 - iii) gli alimenti siano conformi all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L'elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l'elenco degli ingredienti include un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.

I termini e l'indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, l'elenco dei termini stabiliti nell'allegato.

Articolo 24

Indicazioni obbligatorie

1. Se sono usati i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1:

- a) comparire sull'etichetta anche il numero di codice di cui all'articolo 27, paragrafo 10, dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;
- b) comparire sulla confezione anche il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;
- c) quando viene usato il logo comunitario, anche un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto comparire nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:
 - «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'UE,
 - «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,
 - «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese.

Ai fini della succitata indicazione possono essere omissi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola.

La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto

rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.

L'uso del logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, e l'indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all'articolo 25, paragrafo 1, figura nell'etichettatura, questa riporta anche l'indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 8.1.) Etichettatura – indicazioni obbligatorie – art. 24 Reg (CE) n. 834/2007.

1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dal MIPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.

1.2) Al codice di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF"

1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura "operatore controllato n.....". Si fornisce un esempio di stringa:

| | |
|---|--------------------------|
| Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF | Operatore controllato n. |
| IT BIO XXX | XXXX |

§ 1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di "vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica" da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di afre riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.

COMINCATO MIPAAF n. 750 del 22-01-2010

2) Etichettatura

Con riferimento alla nota ministeriale n. 23117 del 23 ottobre 2009, con la quale il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari ha attribuito agli organismi di controllo i numeri di riferimento previsti dalla nuova normativa comunitaria, si specifica che – ai sensi dell'art. 95, paragrafo 8 del Reg. (CE) n. 889/08 – gli operatori possono continuare ad utilizzare fino al 30 giugno 2010, nella stampa delle etichette, il numero di codice e/o il nome dell'organismo di controllo attribuiti dall'Autorità competente sulla base del precedente quadro normativo.

Resta ferma, peraltro, la facoltà di applicare le misure transitorie di cui all'art. 95, paragrafi 9 e 10, del Reg. (CE) n. 889/08, con riferimento alla possibilità di:

- continuare a commercializzare come biologici i prodotti ottenuti, commercializzati ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009 in ottemperanza al Reg. (CEE) n. 2091/91, fino ad esaurimento delle scorte. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario è attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2009 al 1° luglio 2010.
- continuare ad utilizzare per la commercializzazione dei prodotti biologici fino al 1° gennaio 2012 il materiale da imballaggio a norma del Reg. (CEE) n. 2092/91, seppure conforme ai requisiti del Reg. (CE) n. 834/07. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare che, in ambito comunitario è attualmente in discussione una proposta di modifica del regolamento citato finalizzata a prorogare il termine del 1° gennaio 2012 al 1° luglio 2012.

Articolo 25

Loghi di produzione biologica

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

Articolo 26

Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

- a) ai mangimi biologici;
- b) ai prodotti in conversione di origine vegetale;
- c) al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

**TITOLO V
CONTROLLI**

Articolo 27

Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l'applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all'utilizzatore finale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell'osservanza almeno una volta l'anno.

4. L'autorità competente può:

- a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;
- b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L'autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

- a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l'organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;
- b) è comprovato che l'organismo di controllo:
 - i) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;
 - ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

- iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;
- c) l'organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;
- d) l'organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all'autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest'ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l'organismo di controllo ne informa immediatamente l'autorità competente;
- e) vi è un coordinamento efficace fra l'autorità competente delegante e l'organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l'autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

- a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;
- b) le misure che l'organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

- a) la vigilanza e l'audit di altri organismi di controllo;
- b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell'articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell'articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell'espletamento di compiti delegati, l'autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l'organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l'autorità competente:

- a) si assicura che i controlli effettuati dall'organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;
- b) verifica l'efficacia dei controlli;
- c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;
- d) revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l'adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni

prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 9.1) Tracciabilità – art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007**

In relazione all'obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell'art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell'anno precedente.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 10.1) Invio delle informazioni – art. 27 Reg. (CE) 834/07**

1.1) L'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome in cui è esercitata l'attività da ciascun operatore. Tale elenco deve contenere le seguenti informazioni minime/:

- Denominazione aziendale
- Attività praticata (secondo il seguente schema):
 - A: produttori esclusivi
 - B: preparatori esclusivi
 - C: importatori esclusivi
 - AB: produttori / preparatori
 - BC: preparatori / importatori
 - AC: produttori / importatori
 - ABC: produttori / preparatori / importatori
- per l'attività di produzione vanno inserite anche le seguenti specifiche:
 - b: azienda biologica
 - c: azienda in conversione
 - m: azienda mista
 - z: azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
 - a: azienda che opera in acquacoltura
- codice fiscale aziendale e P. IVA
- Comune, Provincia e Regione della sede dell'operatore

Alla stessa data gli Organismi di controllo devono trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari anche le informazioni di cui all'allegato 8 del presente decreto, qualora siano intercorse delle variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

1.2) Nelle more della revisione del D.Lgs 220/95, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso, entro il 31 marzo di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente.

1.3) La relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte dagli Organismi di Controllo nel corso dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, è trasmessa dagli Organismi di controllo, entro

il 31 marzo, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome e contiene almeno le informazioni previste dall'allegato 9 al presente Decreto.

1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari entro il 31 maggio di ogni anno gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica.

1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 12) - Disposizioni transitorie e finali

1. Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale del 7/7/2005.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa. Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il decreto ministeriale del 7/7/2005.

3. Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.

4. In ottemperanza al decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopracitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al CONQUA I – ICQ.

5. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6. Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 1 del presente articolo, relativo al modulo di notifica, e nelle more della ridefinizione delle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i Decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001, 7 luglio 2005, sono abrogati.

Articolo 28

Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

- a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata;
- b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all'articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento.

L'operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 9.2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007**

2.1) L'operatore, ai fini dell'inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la "notifica di inizio attività", provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L'operatore che estende la propria attività nel territorio di un'altra Regione o Provincia autonoma, presenta "notifica di variazione" alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la "notifica di inizio attività" alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28 del Reg. CE 834/2007.

2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 9.2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007**

2.4) Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio pre confezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

3. Gli Stati membri designano un'autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

*Articolo 29***Documento giustificativo**

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all'articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l'identificazione dell'operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.

2. L'operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.

3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 9.3) documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

*Articolo 30***Misure in caso di irregolarità e infrazioni**

1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo assicura che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all'importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari.

Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo vieta all'operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

*Articolo 31***Scambio di informazioni**

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

TITOLO VI

SCAMBI CON I PAESI TERZI*Articolo 32***Importazioni di prodotti conformi**

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;
- b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;
- c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità

nazionali il documento giustificativo di cui all'articolo 29, che consente di identificare l'operatore che ha eseguito l'ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall'autorità o dall'organismo di controllo di cui alla lettera b).

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.

Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell'organismo di accreditamento.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall'autorità o dall'organismo di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 33

Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

- a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;
- b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;
- c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;
- d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L'esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all'azienda del primo destinatario; l'importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo per almeno due anni.

2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione

e le misure di controllo del paese terzo interessato.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all'attuazione e all'esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo.

Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per i prodotti non importati ai sensi dell'articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all'articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell'equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi.

All'atto dell'esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l'autorità o l'organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L'organismo o l'autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall'organismo o dall'autorità di controllo interessati.

Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall'organismo di accreditamento o, se del caso, dall'autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.

Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l'appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 34

Libera circolazione dei prodotti biologici

1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un'altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
- b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i

loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Articolo 36

Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l'attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 10.2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (CE) 834/07 e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);
- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);
- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).

Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.

Articolo 37

Comitato per la produzione biologica

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 38

Norme di attuazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

- a) norme dettagliate per l'applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;
- b) norme dettagliate per l'applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;
- c) norme dettagliate per l'applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all'audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l'autorizzazione e la revoca dell'autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all'articolo 29;
- d) norme dettagliate per l'applicazione delle norme d'importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 33, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;
- e) norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all'articolo 34 e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 35.

Articolo 39

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2092/91 abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 40

Misure transitorie

Vengono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

Articolo 41

Relazione al Consiglio

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Consiglio una relazione.
2. La relazione esamina in particolare l'esperienza acquisita dall'applicazione del presente regolamento e più specificatamente i seguenti aspetti:
 - a) il campo di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli alimenti biologici preparati dalla ristorazione collettiva;
 - b) il divieto di utilizzare gli OGM, compresa la disponibilità di prodotti non ottenuti da OGM, la dichiarazione del venditore, la fattibilità di specifiche soglie di tolleranza e il loro impatto sul settore biologico;
 - c) il funzionamento del mercato interno e del sistema dei controlli, verificando in special modo che le prassi consolidate non diano luogo a concorrenza sleale o ostacolino la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici.
3. La Commissione, se del caso, correda la relazione di proposte pertinenti.

Articolo 42

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Qualora non siano fissate le norme dettagliate di produzione per talune specie animali, piante acquatiche e microalghe, si applicano le norme in materia di etichettatura e di controllo previste, rispettivamente, all'articolo 23 e al titolo V. In attesa dell'inserimento di norme dettagliate di produzione si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, accettate o riconosciute dagli Stati membri.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c), si applica a decorrere dal 1° luglio 2010. (**cf. Reg. 967/2008, art. 1**)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

S. GABRIEL

ALLEGATO

TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1

BG: биопогичен
 ES: ecológico, biológico,
 CS: ekologické, biologické,
 DA: økologisk,
 DE: ökologisch, biologisch,
 ET: mahe, ökoloogiline,
 EL: βιολογικό
 EN: organic,
 FR: biologique,
 GA: orgánach,
 IT: biologico,
 LV: biologiska,

LT: ekologiškas,
 LU: biologesch,
 HU: ökológiai,
 MT: organiku,
 NL: biologisch,
 PL: ekologiczne,
 PT: biológico,
 RO: ecologic,
 SK: ekologické, biologické,
 SL: ekološki,
 FI: luonnonmukainen,
 SV: ekologisk.

REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2008**

RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO, RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI

SOMMARIO***Titolo I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE***

- | | |
|--------|---------------------------------|
| Art. 1 | Oggetto e campo di applicazione |
| Art. 2 | Definizioni |

Titolo II – NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI***Capo 1 - Produzione vegetale***

- | | |
|--------|--|
| Art. 3 | Gestione e fertilizzazione dei suoli |
| Art. 4 | Divieto relativo alla produzione idroponica |
| Art. 5 | Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti |
| Art. 6 | Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi |

Capo 1 bis - Produzione di alghe marine

- | | |
|------------------|--|
| Art. 6 bis | Campo di applicazione |
| Art. 6 ter | Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile |
| Art. 6 quater | Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche |
| Art. 6 quinquies | Coltivazione di alghe marine |
| Art. 6 sexies | Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione |

Capo 2 - Produzione animale

- | | |
|--------|-----------------------|
| Art. 7 | Campo di applicazione |
|--------|-----------------------|

Sezione 1 - Origine degli animali

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| Art. 8 | Origine degli animali biologici |
| Art. 9 | Origine degli animali non biologici |

Sezione 2 - Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

- | | |
|---------|---|
| Art. 10 | Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali |
| Art. 11 | Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi |
| Art. 12 | Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli |
| Art. 13 | Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura |
| Art. 14 | Accesso agli spazi all'aperto |
| Art. 15 | Densità degli animali |
| Art. 16 | Divieto relativo alla produzione animale <<senza terra>> |
| Art. 17 | Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico |
| Art. 18 | Gestione degli animali |

Sezione 3 - Alimenti per animali

- | | |
|---------|--|
| Art. 19 | Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche |
|---------|--|

- Art. 20 Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali
 Art. 21 Alimenti in conversione
 Art. 22 Prodotti e sostanze di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del Reg (CE) n 834/2007

Sezione 4 - Profilassi e trattamenti veterinari

- Art. 23 Profilassi
 Art. 24 Trattamenti veterinari
 Art. 25 Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

Capo 2 bis - Produzione di animali d'acquacoltura**Sezione 1 – Norme generali**

- Art. 25 bis Campo di applicazione
 Art. 25 ter Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile
 Art. 25 quater Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

Sezione 2 – Origine degli animali di acquacoltura

- Art. 25 quinquies Origine degli animali di acquacoltura biologici
 Art. 25 sexies Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

Sezione 3 – Pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura

- Art. 25 septies Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura
 Art. 25 octies Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici
 Art. 25 nonies Gestione degli animali di acquacoltura

Sezione 4 – Riproduzione

- Art. 25 decies Divieto di utilizzazione di ormoni

Sezione 5 – Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi

- Art. 25 undecies Norme generali sull'alimentazione
 Art. 25 duodecies Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori
 Art. 25 terdecies Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura
 Art. 25 quaterdecies Prodotti e sostanze di cui all'art. 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del Reg (CE) n. 834/2007

Sezione 6 – Norme specifiche per i molluschi

- Art. 25 quindecies Area di coltura
 Art. 25 sexdecies Fonti di approvvigionamento del seme
 Art. 25 septdecies Gestione
 Art. 25 octodecies Norme sulla coltura
 Art. 25 novodecies Norme specifiche sull'ostricoltura

Sezione 7 – Profilassi e trattamenti veterinari

- Art. 25 vicies Norme generali in materia di profilassi
 Art. 25 unvicies Trattamenti veterinari

Capo 3 - Prodotti trasformati

- Art. 26 Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati
 Art. 27 Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
 Art. 27 bis
 Art. 28 Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti
 Art. 29 Autorizzazione all'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

Art. 29 bis Disposizioni specifiche per le alghe marine

Capo 4 - Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Art. 30 Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione
 Art. 31 Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità
 Art. 32 Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
 Art. 32 bis Trasporto di pesci vivi
 Art. 33 Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
 Art. 34 Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo
 Art. 35 Magazzinaggio dei prodotti

Capo 5 - Norme di conversione

Art. 36 Vegetali e prodotti vegetali
 Art. 36 bis Alghe marine
 Art. 37 Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche
 Art. 38 Animali e prodotti animali
 Art. 38 bis Produzione di animali di acquacoltura

Capo 6 - Norme di produzione eccezionali

Sezione 1 - Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 39 Stabulazione fissa
 Art. 40 Produzione parallela
 Art. 41 Gestione di unità apicole a fini dell'impollinazione

Sezione 2 - Norme di produzione eccezionali in caso d'indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 42 Uso di animali non biologici
 Art. 43 Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale
 Art. 44 Uso di cera d'api non biologica
 Art. 45 Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

Sezione 3 - Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 46 Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici

Sezione 3 bis - Norme di produzione eccezionali relative all'uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 46 bis Aggiunta di estratto di lievito non biologico

Sezione 4 - Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

Art. 47 Circostanze calamitose

Capo 7 - Banca dati delle sementi

Art. 48 Banca dati
 Art. 49 Registrazione
 Art. 50 Requisiti per la registrazione
 Art. 51 Informazioni registrate
 Art. 52 Accesso alle informazioni
 Art. 53 Diritto di registrazione

| | |
|---------|---------------------------|
| Art. 54 | Relazione annuale |
| Art. 55 | Relazione di sintesi |
| Art. 56 | Informazioni su richiesta |

Titolo III – ETICHETTATURA

Capo 1 - Logo comunitario

| | |
|---------|--|
| Art. 57 | Logo comunitario |
| Art. 58 | Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine |

Capo 2 - Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

| | |
|---------|---|
| Art. 59 | Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita |
| Art. 60 | Indicazioni sui mangimi trasformati |
| Art. 61 | Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati |

Capo 3 - Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

| | |
|---------|---|
| Art. 62 | Prodotti di origine vegetale in conversione |
|---------|---|

Titolo IV – CONTROLLI

Capo 1 - Requisiti minimi di controllo

| | |
|---------|--|
| Art. 63 | Regime di controllo e impegno dell'operatore |
| Art. 64 | Modifica del regime di controllo |
| Art. 65 | Visite di controllo |
| Art. 66 | Documenti contabili |
| Art. 67 | Accesso agli impianti |
| Art. 68 | Documento giustificativo |
| Art. 69 | Dichiarazione del venditore |

Capo 2 - Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

| | |
|---------|--|
| Art. 70 | Regime di controllo |
| Art. 71 | Comunicazioni |
| Art. 72 | Registro delle produzioni vegetali |
| Art. 73 | Operatori che gestiscono più unità di produzione |

Capo 2 bis - Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

| | |
|-------------|---|
| Art. 73 bis | Regime di controllo per le alghe marine |
| Art. 73 ter | Registro della produzione di alghe marine |

Capo 3 - Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

| | |
|---------|--|
| Art. 74 | Regime di controllo |
| Art. 75 | Identificazione degli animali |
| Art. 76 | Registro di stalla |
| Art. 77 | Misure di controllo sui medicinali veterinari |
| Art. 78 | Misure di controllo specifiche per l'apicoltura |
| Art. 79 | Operatori che gestiscono più unità di produzione |

Capo 3 bis - Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

| | |
|-------------|--|
| Art. 79 bis | Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura |
|-------------|--|

| | |
|-------------------|--|
| Art. 79 ter | Registro della produzione di animali di acquacoltura |
| Art. 79 quater | Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi |
| Art. 79 quinquies | Operatori che gestiscono più unità di produzione |

Capo 4 - Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti

| | |
|---------|---------------------|
| Art. 80 | Regime di controllo |
|---------|---------------------|

Capo 5 - Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Art. 81 | Campo di applicazione |
| Art. 82 | Regime di controllo |
| Art. 83 | Documenti contabili |
| Art. 84 | Informazioni sulle partite importate |
| Art. 85 | Visite di controllo |

Capo 6 - Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

| | |
|---------|---------------------|
| Art. 86 | Regime di controllo |
|---------|---------------------|

Capo 7 - Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

| | |
|---------|-----------------------|
| Art. 87 | Campo di applicazione |
| Art. 88 | Regime di controllo |
| Art. 89 | Documenti contabili |
| Art. 90 | Visite di controllo |

Capo 8 - Infrazioni e scambio di informazioni

| | |
|---------|--|
| Art. 91 | Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità |
| Art. 92 | Scambio di informazioni |

Titolo V – TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo 1 Trasmissione di informazioni alla Commissione

| | |
|---------|--------------------|
| Art. 93 | Dati statistici |
| Art. 94 | Altre informazioni |

Capo 2 Disposizioni transitorie e finali

| | |
|---------|----------------------------------|
| Art. 95 | Misure transitorie |
| Art. 96 | Abrogazione |
| Art. 97 | Entrata in vigore e applicazione |

**REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2008**

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO,
RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI, PER
QUANTO RIGUARDA LA PRODUZIONE BIOLOGICA, L'ETICHETTATURA E I CONTROLLI**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

(2) La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate *mutatis mutandis* a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

(3) Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

(4) La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

(5) Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precisate. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

(6) L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

(7) Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento

implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale "senza terra". Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

(9) In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

(10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

(11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

(12) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

(13) È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

(14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

(15) Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

(16) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

(17) Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatrici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

(18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

(19) È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

(20) Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

(21) Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

(22) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

(23) La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

(24) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

(25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

(26) Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

(27) Tenuto conto dell'importanza dell'impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

(28) Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

(29) I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie

non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

(30) Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

(31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

(32) Le circostanze calamitose, le epizootie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

(33) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

(34) Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

(35) In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

(36) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

(37) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

(38) Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

(39) Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

(40) È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui

prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

(41) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

(42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7; nè
- b) agli animali d'acquacoltura diversi da quelli di cui all'articolo 25 bis.

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano *mutatis mutandis* ai suddetti prodotti fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. CE 1254/2008; con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Articolo 2

Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "non biologico": non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- b) "medicinali veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- c) "importatore": ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;
- d) "primo destinatario": ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;
- e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;
- f) "unità di produzione": l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, gli stagni piscicoli, gli impianti di contenimento per le alghe marine o gli animali di acquacoltura, le concessioni litoranee o sui fondali marini, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti delle alghe, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per questo specifico settore di produzione;
- g) "produzione idroponica": il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;
- h) "trattamento veterinario": ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;

- i) "mangimi in conversione": i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007;
- j) "impianto di acquacoltura a ricircolo chiuso": un impianto in cui l'acquacoltura è praticata in un ambiente chiuso, sulla terraferma o a bordo di un'imbarcazione, mediante ricircolo dell'acqua e con apporto permanente di energia da fonti esterne per stabilizzare l'ambiente in cui vivono gli animali d'acquacoltura;
- k) "energia da fonti rinnovabili": fonti energetiche rinnovabili non fossili, ossia energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- l) "incubatoio": sito destinato alla riproduzione, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali d'acquacoltura, in particolare di pesci, molluschi e crostacei;
- m) "vivaio": sito adibito ad un sistema di allevamento intermedio tra l'incubatoio e la fase di ingrasso; la fase di permanenza in vivaio si conclude entro il primo terzo del ciclo di produzione, eccetto per le specie che subiscono un processo di smoltificazione;
- n) "inquinamento": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'introduzione diretta o indiretta nell'ambiente acquatico di sostanze o di energia ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo le acque di cui trattasi;
- o) "policoltura": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, l'allevamento di due o più specie appartenenti di solito a diversi livelli trofici nella stessa unità di coltura;
- p) "ciclo di produzione": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, la durata di vita di un animale d'acquacoltura o di un'alga, dalla primissima fase di vita fino alla raccolta;
- q) "specie allevate localmente": nel contesto dell'acquacoltura e della produzione di alghe marine, le specie che non sono né esotiche né localmente assenti ai sensi del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio; le specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 possono essere considerate specie allevate localmente;
- r) "coefficiente di densità": nel contesto dell'acquacoltura, il peso vivo degli animali per metro cubo di acqua in qualsiasi momento della fase di ingrasso e, per il pesce piatto e i gamberi, il peso per metro quadro di superficie.

Art. 2 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

TITOLO II

NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

CAPO 1 **Produzione vegetale**

Articolo 3

Gestione e fertilizzazione dei suoli

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
2. La quantità totale di effluenti di allevamento (ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
3. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.
4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.
5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microrganismi.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 3.2) Documenti giustificativi – art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari
- modelli fitopatologici previsionali
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

ART. 3.3) Concimi e ammendanti – art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del D.Lgs. n. 217/06.

Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.

3.2) Si intende per "allevamento industriale", di cui alla "*descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso*" dell' allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:

- *prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;*
- *letame essiccato e pollina;*
- *effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;*
- *effluenti di allevamenti liquido*

un allevamento in cui si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

I prodotti di cui ai precedenti trattini del paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

*Articolo 4***Divieto relativo alla produzione idroponica**

La produzione idroponica è vietata.

*Articolo 5***Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti**

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g) del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 3.2) Documenti giustificativi – art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n.

889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari
- modelli fitopatologici previsionali
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

ART. 3.4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari – art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.

Articolo 6

Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

a) letame ed effluenti di allevamento:

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico, oppure

ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25% del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

c) torba non trattata chimicamente;

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

CAPO 1 BIS

Produzione di alghe marine

Articolo 6 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per la raccolta e la coltivazione di alghe marine. Esso si applica *mutatis mutandis* alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare come mangime per gli animali di acquacoltura.

Articolo 6 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Le attività si svolgono in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti.

2. Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica. Le autorità degli Stati membri possono designare i luoghi o le zone che ritengono inadatti all'acquacoltura biologica o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare distanze di separazione minime tra le unità di produzione biologica e non biologica.

Se fissano distanze di separazione minime, gli Stati membri ne informano gli operatori, gli altri Stati membri e la Commissione.

3. Per ogni nuova attività di cui si chiedi il riconoscimento come produzione biologica e che produca più di 20 tonnellate di prodotti di acquacoltura all'anno è richiesta una valutazione ambientale, proporzionata all'unità di produzione, intesa ad accertare le condizioni dell'unità di produzione e dell'ambiente circostante e

i probabili effetti del suo esercizio. L'operatore presenta la valutazione ambientale all'organismo o all'autorità di controllo. Il contenuto della valutazione ambientale si basa sull'allegato IV della direttiva 85/337/CEE del Consiglio. Se l'unità è già stata oggetto di una valutazione equivalente, ne è consentito l'uso per il presente scopo.

4. L'operatore presenta un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine, proporzionato all'unità di produzione.

Il piano, che viene aggiornato annualmente, descrive in dettaglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti nell'ambiente per ciclo di produzione o all'anno. Nel piano vengono registrate la manutenzione e la riparazione dell'attrezzatura tecnica.

5. Le aziende acquicole e le aziende specializzate nell'alghicoltura usano di preferenza fonti di energia rinnovabili e riciclano il materiale utilizzato, includendo nel piano di gestione sostenibile un calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere all'inizio delle attività. Se possibile, l'impiego di calore residuo è limitato all'energia da fonti rinnovabili.

6. Per la raccolta delle alghe viene effettuata una stima iniziale, *una tantum*, della biomassa.

Articolo 6 quater

Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

1. Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano all'operatore di accertare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

2. La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico. Si adottano misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, riguardanti in particolare la tecnica di raccolta, le dimensioni minime, l'età, i cicli riproduttivi e le dimensioni delle alghe restanti.

3. Se le alghe sono prelevate da una zona di raccolta comune o condivisa, si dovrà dimostrare con adeguati documenti giustificativi che l'insieme del raccolto è conforme al presente regolamento.

4. In riferimento all'articolo 73 *ter*, paragrafo 2, lettere b) e c), nel registro dell'operatore devono essere documentate la gestione sostenibile e l'assenza di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta.

Articolo 6 quinquies

Coltivazione di alghe marine

1. L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze, nell'ambito di un sistema di policoltura.

2. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I.

3. La densità di coltura o l'intensità operativa viene debitamente registrata e deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico assicurando che non venga superata la quantità di alghe che può essere tollerata senza effetti negativi per l'ambiente.

4. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

Articolo 6 sexies

Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione

1. Gli organismi incrostanti sono rimossi unicamente a mano o con mezzi fisici e, se del caso, restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura.

2. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

L'intero capo 1 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

CAPO 2

Produzione animale

Articolo 7

Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie *Bubalus* e *Bison*, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

Sezione 1 ORIGINE DEGLI ANIMALI

Articolo 8

Origine degli animali biologici

1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

2. Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.1) Origine degli animali biologici in apicoltura – art. 8 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia), e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

Articolo 9

Origine degli animali non biologici

1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10% del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20% del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40%, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

a) estensione significativa dell'azienda;

b) cambiamento di razza;

c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10% all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.2) Origine degli animali non biologici - artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008

2.1) In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all' art. 9 paragrafo 1 – 5 e all'art. 42 del Reg.

(CE) e n. 889/2008 viene istituita e mantenuta, presso il MiPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico. La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi ed è consultabile presso il sito del SINAB: www.sinab.it. La procedura attraverso la quale il produttore inserisce le informazioni nella suddetta banca dati è descritta nell'allegato 2.

2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche consentite per il rinnovo del patrimonio, sono le Regioni o Province autonome alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata.

L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Province autonome.

Per "estensione significativa dell'azienda", di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intende una dimensione delle "unità di produzione", definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.

Non è inclusa nella definizione di "estensione significativa dell'azienda" quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.

DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO II: ISCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI RELATIVA ALL'ORIGINE DI TUTTE LE SPECIE ANIMALI.

Il produttore che alleva animali con il metodo biologico allo scopo di immetterli nel circuito commerciale, può comunicare tale attività nella sezione appositamente strutturata del sito SINAB del MiPAAF.

Il produttore registra la propria posizione nella sezione del sito dichiarando i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici e CUAA della ditta produttrice;
- b) Indirizzo dell'azienda nella quale il produttore alleva gli animali;
- c) Disponibilità: periodo, numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- d) Organismo di controllo cui l'operatore è associato.

Il produttore dovrà mantenere aggiornata la banca dati almeno trimestralmente. In caso contrario la disponibilità di animali verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati.

L'allevatore che voglia acquistare animali biologici è tenuto a verificarne la disponibilità nella sopraindicata sezione del sito internet e, nel caso in cui non risulti alcuna disponibilità di animali biologici, l'allevatore potrà procedere all'acquisto di animali convenzionali, documentando la propria ricerca attraverso la stampa della pagina web da cui si evinca tale indisponibilità, o tramite idonea comunicazione del produttore di animali biologici.

Sezione 2

RICOVERI PER GLI ANIMALI E PRATICHE DI ALLEVAMENTO

Articolo 10

Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.
2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CE del Consiglio, è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.
4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630 del Consiglio, le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.
5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.
6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

Articolo 12

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

1. I volatili non sono tenuti in gabbie.
2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.
3. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:
 - a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba.
 - b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
 - c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
 - d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
 - e) ciascun ricovero non deve contenere più di:
 - i) 4800 polli,
 - ii) 3000 galline ovaiole,
 - iii) 5200 faraone,
 - iv) 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre,
 - v) 2500 capponi, oche o tacchini;
 - f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m²;
 - g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.
4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:
 - a) 81 giorni per i polli,
 - b) 150 giorni per i capponi,
 - c) 49 giorni per le anatre di Pechino,
 - d) 70 giorni per le femmine di anatra muta,
 - e) 84 giorni per i maschi di anatra muta,
 - f) 92 giorni per le anatre bastarde,
 - g) 94 giorni per le faraone,
 - h) 140 giorni per i tacchini e le oche,
 - i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.3) Ricoveri per gli avicoli – art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Con riferimento all'elenco di cui alla lettera e) del paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria "pollastrelle" è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).

3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

Articolo 13

Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

Articolo 14

Accesso agli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.
2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.
4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.
5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

Articolo 15

Densità degli animali

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.10) Numero massimo di animali per ettaro – art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008**

L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.

*Articolo 16***Divieto relativo alla produzione animale "senza terra"**

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

*Articolo 17***Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico**

1. È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.
2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.
3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:
 - a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;
 - b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
 - c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.
4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10% della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.
5. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Per "aree di pascolo ad uso civico", di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune" di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo;

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune", anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

- "ricorso alle disposizioni" di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008;
-

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

*Articolo 18***Gestione degli animali**

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.
2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.
3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.
4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.6) Gestione degli animali – art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.

Sezione 3**ALIMENTI PER ANIMALI***Articolo 19***Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche**

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50% degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.
2. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.
3. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.7) Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche – art. 19 del Reg. (CE) 889/08 – Alimentazione delle colonie di api.**

Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

- disponibilità alimentari non sufficienti intese complessivamente, sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.

*Articolo 20***Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali**

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison*) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.
2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60% della materia secca di cui è composta la

razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50% per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

Articolo 21

Alimenti in conversione

1. È autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30%, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100%.

2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti, superfici foraggere perenni o colture proteiche seminate in regime biologico su terreni nel primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché essi facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e di alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale cumulativa totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 1254/2008; §21 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Articolo 22

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 43 e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

Sezione 4

PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI

Articolo 23

Profilassi

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

-
- il rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008;
-

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

ART. 4.8) Vuoto sanitario per l'allevamento avicolo – art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo in cui il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

Articolo 24

Trattamenti veterinari

1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.
2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.
3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.
4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.
5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

Articolo 25

Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.
2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.
3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*.
4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

6. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

CAPO 2 BIS

Produzione di animali d'acquacoltura

Sezione 1 NORME GENERALI

Articolo 25 bis

Campo di applicazione

Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII *bis*.

Esso si applica *mutatis mutandis* allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

Articolo 25 ter

Idoneità del mezzo acquatico e piano di gestione sostenibile

1. Al presente capo si applicano le disposizioni dell'articolo 6 *ter*, paragrafi da 1 a 5.

2. Nel piano di gestione sostenibile vengono descritte le misure difensive e preventive prese contro i predatori ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della normativa nazionale.

3. Se del caso, gli operatori situati in aree adiacenti si coordinano in maniera verificabile per la stesura dei rispettivi piani di gestione.

4. Per la produzione di animali d'acquacoltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «raceway», le aziende sono dotate di letti filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri biologici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali (molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a migliorare la qualità dei reflui. Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad intervalli regolari.

Articolo 25 quater

Produzione simultanea, biologica e non biologica, di animali d'acquacoltura

1. L'autorità competente può autorizzare l'allevamento di novellame biologico e non biologico nella stessa azienda, a condizione che sia garantita un'adeguata separazione fisica tra le unità e che vengano predisposte uscite distinte del sistema di distribuzione dell'acqua.

2. Nella fase di ingrasso, l'autorità competente può autorizzare la presenza di unità di acquacoltura biologica e non biologica nella stessa azienda, purché sia rispettato il disposto dell'articolo 6 *ter*, paragrafo 2, del presente regolamento, qualora le fasi di produzione o i periodi di manipolazione degli animali d'acquacoltura siano differenziati.

3. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

Sezione 2

ORIGINE DEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 25 quinquies

Origine degli animali di acquacoltura biologici

1. Sono utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell'origine e del trattamento degli animali sono tenuti a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo.

2. Sono scelte specie che possano essere allevate senza arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

Articolo 25 sexies

Origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici

1. A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici.

Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione.

2. A fini di ingrasso e in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico. Almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgono in regime di produzione biologica.

3. La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2013 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2015.

4. La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

a) immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

b) anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile.

Sezione 3 PRATICHE DI ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA

Articolo 25 septies

Norme generali in materia di allevamento degli animali di acquacoltura

1. L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura è concepito in modo tale che, in funzione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli animali d'acquacoltura:

a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere;

b) siano tenuti in acque di buona qualità e sufficientemente ossigenate;

c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce confacenti alle esigenze della specie e in accordo con l'ubicazione geografica;

d) nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto più possibile simile a quello naturale;

e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra naturale.

2. I coefficienti di densità sono indicati nell'allegato XIII *bis*, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.

3. Gli impianti di contenimento acquatici sono progettati e costruiti in modo che la portata e i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benessere degli animali e rispondano alle loro esigenze comportamentali.

4. Gli impianti di contenimento sono progettati, localizzati e gestiti in modo da minimizzare il rischio di fughe.

5. In caso di fuga di pesci o di crostacei, si prenderanno opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla loro ricattura. Gli operatori conservano i relativi documenti giustificativi.

Articolo 25 octies

Norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici

1. Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso per la produzione animale, eccetto negli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

2. Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;

b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

3. Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;

b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

4. Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. L'acqua sorgiva o di pozzo può essere utilizzata per riscaldare o raffreddare l'acqua in tutte le fasi della produzione.

Articolo 25 nonies

Gestione degli animali di acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura sono manipolati il meno possibile, con la massima cura e con l'ausilio di attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni fisiche che possono verificarsi in occasione delle manipolazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventualmente sotto

anestesia. Le operazioni di calibrazione sono limitate al minimo indispensabile a garantire il benessere dei pesci.

2. L'illuminazione artificiale è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) la durata della luce diurna può essere prolungata con luce artificiale non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini riproduttivi;
- b) si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento, usando lampade a spegnimento progressivo o mantenendo accese luci di ambiente.

3. La ventilazione è consentita al fine di assicurare il benessere e la salute degli animali a condizione che i ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da fonti energetiche rinnovabili.

Ogni impiego della ventilazione è documentato nel registro di produzione.

4. L'impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di salute degli animali e in periodi critici della produzione o del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

- a) innalzamento di temperatura, abbassamento della pressione atmosferica o inquinamento accidentale, di carattere eccezionale;
- b) operazioni sporadiche di gestione dello stock, come campionamento e cernita;
- c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere conservati.

5. Le tecniche di macellazione usate per i pesci comportano lo stordimento dell'animale, sì da farlo cadere immediatamente in stato di incoscienza e renderlo insensibile al dolore. La scelta del metodo di macellazione ottimale dipende dalla dimensione dell'animale, dalla specie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

Sezione 4 RIPRODUZIONE

Articolo 25 decies

Divieto di utilizzazione di ormoni

È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

Sezione 5 ALIMENTAZIONE DEI PESCI, DEI CROSTACEI E DEGLI ECHINODERMI

Articolo 25 undecies

Norme generali sull'alimentazione

I regimi di alimentazione perseguono le seguenti priorità:

- a) salute degli animali;
- b) buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista della composizione nutrizionale che deve conferire un'ottima qualità al prodotto finale commestibile;
- c) scarso impatto ambientale.

Articolo 25 undecies

Norme specifiche sull'alimentazione degli animali d'acquacoltura carnivori

1. Gli animali d'acquacoltura carnivori sono nutriti in via prioritaria con:

- a) mangimi biologici di origine acquicola;
- b) farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura biologica;
- c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il consumo umano nell'ambito della pesca sostenibile;
- d) mangimi biologici di origine vegetale e animale elencati nell'allegato V, fatta salva la limitazione ivi indicata.

2. Ove non siano disponibili i mangimi di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottoprodotti dell'acquacoltura non biologica o scarti di pesci catturati per il consumo umano. La proporzione di questi mangimi non può superare il 30 % della razione giornaliera.

3. La razione alimentare può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vegetali di produzione biologica.

4. L'astaxantina derivata principalmente da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina (come il lievito *Phaffia*).

Articolo 25 terdecies

Norme specifiche sull'alimentazione di taluni animali d'acquacoltura

1. Gli animali d'acquacoltura di cui all'allegato XIII *bis*, sezioni 6, 7 e 9, si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli stagni e nei laghi.
2. In mancanza delle risorse alimentari naturali di cui al paragrafo 1 in quantità sufficiente, possono essere somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di preferenza coltivati nell'azienda, o alghe marine. Gli operatori conservano i documenti giustificativi della necessità di utilizzare integratori alimentari.
3. Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2 la razione delle specie di cui alla sezione 7 e del pangasio (*Pangasius sp.*) menzionato alla sezione 9 possono contenere al massimo 10 % di farina di pesce e di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

Articolo 25 quaterdecies

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto iii), del Reg. (CE) n. 834/2007

1. Le materie prime per mangimi di origine animale e minerale possono essere utilizzate nell'acquacoltura biologica solo se figurano nell'allegato V.
2. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se figurano nell'allegato VI e con le limitazioni ivi specificate.

**Sezione 6
NORME SPECIFICHE PER I MOLLUSCHI**

Articolo 25 quindecies

Area di coltura

1. La molluschicoltura può essere praticata nello stesso specchio d'acqua in cui sono praticate l'itticoltura e l'alghicoltura biologiche in un sistema di policoltura documentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi bivalvi possono essere allevati anche in associazione con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policoltura.
2. La produzione biologica di molluschi bivalvi è praticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di rete, gabbie o altri manufatti.
3. Gli allevamenti biologici di molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori, queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

Articolo 25 sexdecies

Fonti di approvvigionamento del seme

1. Se consentito dalla legislazione locale e sempre che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente, può essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccolto al di fuori dell'unità di produzione e proveniente da:
 - a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni climatiche invernali o in soprannumero rispetto al fabbisogno, oppure
 - b) insediamenti naturali di novellame su collettori.
 Gli operatori conservano, a fini di tracciabilità, i documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le modalità di raccolta del seme selvatico. Tuttavia, nelle unità di produzione biologica può essere introdotto seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici nelle seguenti percentuali massime: 80 % entro il 31 dicembre 2011, 50 % entro il 31 dicembre 2013 e 0 % entro il 31 dicembre 2015.
2. Per l'ostrica concava (*Crassostrea gigas*) sarà data la preferenza allo stock riprodotto selettivamente per limitare la deposizione delle uova in natura.

Articolo 25 septdecies

Gestione

1. Nell'allevamento è applicato un coefficiente di densità non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al fine di assicurare il benessere degli animali e un'elevata qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita, diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.
2. Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debita distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere trattati con una soluzione di calce per combattere gli organismi incrostanti competitivi.

Articolo 25 octodecies

Norme sulla coltura

1. L'allevamento di mitili su corde e con altri metodi elencati nell'allegato XIII *bis*, sezione 8, può essere praticato in regime di produzione biologica.

2. La molluschicoltura di fondo è autorizzata a condizione che non vengano arrecati danni rilevanti all'ambiente nei siti di coltura e di raccolta. L'operatore è tenuto a dimostrare l'impatto ambientale minimo fornendo all'autorità o all'organismo di controllo uno studio e una relazione sull'area interessata. La relazione è aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di gestione sostenibile.

Articolo 25 novodecies

Norme specifiche sull'ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o altre strutture per l'allevamento delle ostriche devono essere posizionate in modo da non formare una barriera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno coltivate con cura nei parchi in funzione dell'andamento delle maree al fine di ottimizzare la produzione. La produzione risponde ai criteri di cui all'allegato XIII *bis*, sezione 8.

Sezione 7

PROFILASSI E TRATTAMENTI VETERINARI

Articolo 25 vicies

Norme generali in materia di profilassi

1. Il piano di gestione della salute degli animali elaborato in conformità all'articolo 9 della direttiva 2006/88/CE descrive le prassi in materia di biosicurezza e di profilassi e comprende una convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, stipulata con servizi veterinari specializzati negli animali d'acquacoltura, i quali visitano l'azienda almeno una volta all'anno e almeno una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.
2. Gli impianti, l'attrezzatura e gli utensili appartenenti all'azienda sono debitamente puliti e disinfettati. Possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, punti 2.1 e 2.2.
3. Per quanto riguarda il fermo degli impianti:
 - a) l'autorità competente stabilisce se occorre un periodo di fermo e la sua durata adeguata che sarà osservata e documentata dopo ogni ciclo di produzione negli impianti di contenimento marittimi in acque aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;
 - b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di molluschi bivalvi;
 - c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizzate per la produzione di animali d'acquacoltura vengono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un certo tempo prima di essere riutilizzate.
4. Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli animali morti devono essere rimossi rapidamente per evitare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo alla qualità dell'acqua, per scongiurare il pericolo di malattie e per non attirare insetti e roditori.
5. L'uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo negli incubatoi e nei vivai.
6. Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori.

Articolo 25 unvicies

Trattamenti veterinari

1. Qualora, nonostante le misure profilattiche poste in essere per tutelare la salute degli animali a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricorrere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di preferenza:
 - a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in diluizione omeopatica;
 - b) piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici;
 - c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimolanti naturali o probiotici autorizzati.
2. Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori di eradicazione, la somministrazione di medicinali allopatrici è limitata a due cicli di trattamento annuali. Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un anno, i trattamenti allopatrici sono limitati ad un solo ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei trattamenti allopatrici, gli animali di acquacoltura in questione non possono essere venduti come prodotti biologici.
3. Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — sono limitate a due trattamenti all'anno o ad un trattamento se il ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi.
4. Il tempo di attesa per la somministrazione di medicinali allopatrici e di antiparassitari ai sensi del paragrafo 3 — inclusi i piani di lotta obbligatori gestiti dagli Stati membri — è doppio rispetto al tempo di attesa legale di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora quest'ultimo non sia specificato, è pari a 48 ore.
5. L'uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere dichiarato all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

L'intero capo 2 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

CAPO 3

Prodotti trasformati

Articolo 26

Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.
2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.
3. L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.
4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:
 - a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;
 - b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;
 - c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.
5. In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:
 - a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;
 - b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;
 - c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;
 - d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
 - e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

Articolo 27

Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:
 - a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;
 - b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti; tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell'elenco dell'allegato VIII, sezione A;
 - c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 2 della stessa direttiva;
 - d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
 - f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007,
 - a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;
 - b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f) del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.
 - c) il lievito ed i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013.
3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:
 - (a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;
 - (b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;

(c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l'uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l'autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri.

§§ 1, 2 e 4 modificati con art. 1 Reg. CE 1254/2008

Articolo 27 bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

- a) le sostanze elencate nell'allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;
- b) i prodotti e le sostanze di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 1254/2008

Articolo 28

Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

Articolo 29

Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

- a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;
- b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;
- c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
- b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
- c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;
- d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;
- e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;
- f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulta che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurre il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo

la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 29 bis

Disposizioni specifiche per le alghe marine

1. Se il prodotto finale è costituito da alghe marine fresche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con acqua di mare.

Se il prodotto finale è costituito da alghe marine disidratate, il risciacquo può essere effettuato anche con acqua potabile. Per eliminare l'umidità si può utilizzare il sale.

2. È vietato essiccare le alghe mettendole a diretto contatto con una fiamma. Se il processo di essiccazione avviene con l'impiego di corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti previsti per tale uso nell'allegato VII.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009

CAPO 4

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Articolo 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

Articolo 31

Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore e
- d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

- a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica,
- b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1 e
- c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

Articolo 32

Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:

- i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;
- ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;
- iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
- c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
- d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 4.9) Trasporto dei mangimi – art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per "mangimi" di cui alla lettera a) dell' art.32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.

Articolo 32 bis

Trasporto di pesci vivi

1. I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenenti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di ossigeno disciolto soddisfino le esigenze fisiologiche degli animali stessi.
2. Prima del trasporto di pesci e di prodotti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate e sciacquate meticolosamente.
3. Sono prese le necessarie precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti pregiudizievole per la specie.
4. Gli operatori conservano i documenti giustificativi dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009

Articolo 33

Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31. L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

Articolo 34

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi. Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 35

Magazzinaggio dei prodotti

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
2. Nelle unità di produzione di vegetali, di alghe marine, di animali d'allevamento e di animali d'acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a norma del presente regolamento.
3. I medicinali veterinari allopatrici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), o all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati

in un luogo sorvegliato e siano iscritti, a seconda dei casi, nel registro degli animali di cui all'articolo 76 del presente regolamento o nel registro di produzione acquicola di cui all'articolo 79 *ter* del presente regolamento.

4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

- a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
- b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
- c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

§ 2 e 3 modificati con art. 1 Reg. CE 710/2009

CAPO 5 **Norme di conversione**

Articolo 36

Vegetali e prodotti vegetali

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

2. L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

- a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione, o
- b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

3. In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

- a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;
- b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

- a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;
- b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 6.2) riconoscimento retroattivo periodo di conversione - art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008, l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.

Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo

quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.

DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO III

Qualora un produttore voglia richiedere il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell' art. 36 comma 2 del Reg. (CE) n. 889/08, deve presentare all'Organismo di Controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni richiamate ai punti a) o b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 intende avvalersi.

Tale richiesta dovrà essere corredata da:

- descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e dei metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati
- documentazione comprovante il non utilizzo di mezzi di produzione non autorizzati ai sensi del Reg. (CE) n. 889/08 antecedentemente alla data di notifica ed invio della stessa. Tale documentazione può essere costituita da:
 - nel caso della richiesta ai sensi del punto a) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 le schede ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici;
 - nel caso della richiesta ai sensi del punto b) del paragrafo 2 dell'art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 perizie ed ogni altra evidenza utile.

L'organismo di Controllo acquisita la suddetta richiesta da parte del produttore, ed effettuate le verifiche necessarie, provvede ad inoltrare alla Regione o Provincia autonoma di competenza una relazione dettagliata sulla situazione aziendale oggetto della richiesta ed il parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo.

La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico
2. Data della richiesta da parte del produttore
3. Appezzamenti e particelle catastali interessate e relative colture praticate (antecedenti e successive alla notifica)
4. Data di fine conversione ai sensi del art. 36 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
5. Data di fine conversione richiesta ai sensi del art. 36 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle
6. Parere dell'OdC (data della delibera)

La relazione, oltre al richiamato parere di merito degli organi deliberanti dello stesso Organismo di Controllo, deve essere corredata dal verbale di visita ispettiva dal quale si evinca la verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova di eventuali analisi effettuate.

Le Regioni o le Province autonome esaminata la relazione dell'OdC e la documentazione a corredo ed eseguiti gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno il riconoscimento di periodi anteriori alla notifica di attività come facenti parte del periodo di conversione, ai sensi dell'art. 36 paragrafo 2 del Reg. CE 889/08, dandone comunicazione all'Organismo di Controllo e, per conoscenza, all'operatore.

In assenza di specifico riscontro da parte delle Regioni o Province autonome entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diversi termini stabiliti dalle citate autorità.

Articolo 36 bis

Alghe marine

1. Il periodo di conversione per un sito di raccolta di alghe marine è di sei mesi.
2. Il periodo di conversione per un'unità di coltivazione di alghe marine è di sei mesi o di un intero ciclo di produzione, se questo è superiore a sei mesi.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009

Articolo 37

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

1. Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

*Articolo 38***Animali e prodotti animali**

1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2 e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:
 - a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
 - b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
 - c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
 - d) 6 settimane per le galline ovaiole.
2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.
3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.
4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.
5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.11) conversione in apicoltura – Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.**

La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.

*Articolo 38 bis***Produzione di animali di acquacoltura**

1. Le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti tipi di impianti contenenti gli animali d'acquacoltura presenti sono soggette ai seguenti periodi di conversione:
 - a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
 - b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
 - c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
 - d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura.
2. L'autorità competente può riconoscere retroattivamente come parte del periodo di conversione qualsiasi periodo precedentemente documentato, durante il quale gli impianti non sono stati trattati né sono entrati in contatto con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 710/2009

CAPO 6**Norme di produzione eccezionali****Sezione 1**

NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI VINCOLI CLIMATICI, GEOGRAFICI O STRUTTURALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007

*Articolo 39***Stabulazione fissa**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 7.1) Stabulazione fissa nelle piccole aziende – art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008**

Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008 nelle "piccole aziende" intese come quelle che hanno una consistenza media annuale non superiore a 30 Unità Bovino Adulto (UBA).

*Articolo 40***Produzione parallela**

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

c) nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;

b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;

c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

*Articolo 41***Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l'attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica. L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

-
- "rispetto della disposizione" relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto della vigente normativa nazionale.

ART. 7.2) Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione – art. 41 del Reg. (CE) 889/08

I “prodotti”, di cui al primo comma dell’art. 41 del Reg. (CE) 889/08, che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi “miele” e “polline”.

Sezione 2

NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO D'INDISPONIBILITÀ DI FATTORI DI PRODUZIONE BIOLOGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007

Articolo 42

Uso di animali non biologici

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

- a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;
- b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2011 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

DM 18354 DEL 27-11-2009

VEDI NOTA ART. 9 REG 889

ED INOLTRE

ART. 7.3) Uso di animali non biologici – art 42 del Reg. (CE) 889/08

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.

L'autorizzazione di cui all'art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008, e fino al termine del periodo definito nell'articolo medesimo, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle Regioni e Province autonome in accordo con la procedura descritta nell'allegato 4 del presente decreto.

Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO IV:

1) Adempimenti dei produttori di pollastrelle di età non superiore a 18 settimane allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 (e delle pertinenti disposizioni dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007) e destinate ad essere introdotte nelle unità di produzione biologiche.

1.1) Il produttore che intende allevare pollastrelle con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 deve comunicare tale attività al MiPAAF e alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, entro 10 giorni dall'inizio del ciclo di allevamento, che si fa corrispondere all'introduzione in allevamento dei pulcini con meno di 3 giorni di età.

La comunicazione, *di cui si allega il fac-simile A*, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici e CUA della ditta produttrice;
- b) Dati anagrafici e CUA della ditta di allevamento (se diverso dal precedente);
- c) Periodo di allevamento;
- d) Numero dei capi e tipologia di razza o razze (linee genetiche);
- e) Atto di impegno a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale incaricato di effettuare

controlli al fine di accertare il rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente decreto.

1.2) Il produttore che alleva pollastrelle con metodi non biologici, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve approntare idonei spazi per garantire la separazione fisica di questo tipo di animali dagli altri, ponendo particolare riguardo alla separazione delle linee di alimentazione.

La separazione degli allevamenti deve:

- garantire la non promiscuità degli animali;
- assicurare la correttezza delle operazioni di alimentazione ed abbeveraggio;
- facilitare l'identificazione degli animali da parte del personale incaricato di effettuare controlli.

Il produttore deve tenere una specifica contabilità al fine di fornire le opportune informazioni circa il numero dei capi presenti e le modalità di alimentazione degli stessi.

Risulta pertanto opportuno predisporre apposite registrazioni di carico-scarico sia per le pollastrelle sia per l'alimentazione.

1.2.1) Il primo registro di carico-scarico deve specificatamente essere riferito alle pollastrelle destinate agli allevamenti condotti con il metodo biologico, dal quale si evincano: la provenienza degli animali; il numero dei capi presenti; le variazioni di questi ultimi in funzione della mortalità. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;
 - 2) le quantità e relative razze (linee genetiche);
 - 3) estremi del documento di acquisto e del documento di trasporto;
- nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) le perdite per mortalità;
 - 2) estremi del documento di vendita e del documento di trasporto;
 - 3) il giorno di consegna e le quantità consegnate.

1.2.2) Il secondo registro di carico-scarico deve essere riferito ai mangimi ed ha la finalità di fornire le informazioni sulla provenienza del prodotto, la corrispondenza delle quantità utilizzate con quelle indicate nelle "linee guida della case madre" e la giacenza. A tal fine:

- nella sezione carico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:
 - 1) il giorno di arrivo;
 - 2) la quantità;
 - 3) la tipologia di alimento (cartellino);
 - 4) i riferimenti ai documenti di acquisto (fatture di vendita, documenti di trasporto, ecc.).

Per ogni lotto di prodotto acquistato, l'allevatore deve conservare il cartellino e/o la "campionatura" dei mangimi per tutta la durata del ciclo di allevamento delle pollastrelle e deve tenere il mangime stesso in modo nettamente separato dagli altri mangimi, in modo da consentirne agevolmente l'identificazione.

Nella sezione scarico deve essere annotato con cadenza almeno settimanale:

- 1) quantità utilizzata;
- 2) eventuale giacenza.

1.3) Il produttore deve rispettare le disposizioni del capo 2, sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ottemperando alle registrazioni obbligatorie previste per i trattamenti sanitari.

1.4) Al fine di consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 e nel presente decreto, il produttore di pollastrelle dovrà:

- garantire la rintracciabilità dei lotti di pollastrelle vendute ad imprese produttrici di uova biologiche, attraverso informazioni dettagliate presenti nella documentazione relativa alla transazione commerciale;
- conservare tutta la documentazione prevista dal presente decreto per almeno 2 anni e renderla disponibile al personale incaricato di effettuare i controlli.

2) Adempimenti dei produttori di uova biologiche.

Il produttore di uova biologiche che intende acquistare pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, deve presentare istanza alle Regioni e Province autonome.

Tale istanza prevede l'invio di una comunicazione di deroga, *di cui si allega il fac-simile B*, almeno 60 giorni prima dell'inizio del ciclo di allevamento, da parte del produttore di uova biologiche alle Regioni ed alle

Province autonome competenti per territorio rispetto alla sede legale del produttore biologico.

La comunicazione, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati di cui all'allegato 2 alla data della richiesta, deve riportare la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle provenienti da unità di produzione non biologiche ma allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 stante:

- la non disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico;
- l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, allegando, in questo caso, le richieste di approvvigionamento non soddisfatte.

Il produttore di uova biologiche deve essere in grado di dimostrare all'Organismo di Controllo, anche mediante la documentazione commerciale, la conformità degli animali introdotti in azienda.

È il caso di richiamare all'attenzione degli allevatori di galline ovaiole biologiche che, ai sensi dell'articolo 38 del Reg. (CE) n. 889/2008, per le pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, e introdotte nell'allevamento per la produzione di uova biologiche, è richiesto il periodo di conversione di 6 settimane.

3) Adempimenti degli Organismi di Controllo

L'Organismo di Controllo in sede di verifica, relativamente agli accertamenti sull'origine delle pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed avviate alla produzione di uova da agricoltura biologica, deve rilevare la comunicazione di deroga da parte del produttore all'autorità competente e deve verificare la conformità dell'approvvigionamento attraverso gli elementi riportati nei documenti di transazione commerciale (fatture e documenti di trasporto).

NDR: seguono fac-simile A & B di cui all'allegato IV del DM 18345 del 27/11/2009

FACSIMILE A

Spett.le Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali
 SACO X - Agricoltura biologica
 C/o Sportello Informativo SINAB
 Via XX Settembre, 20
 00187 Roma
 e-mail: sportelloinfo@sinab.it

Oggetto: comunicazione inizio ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I sottoscritt _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____

sita in _____ CUA _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

COMUNICA

l'inizio del ciclo di allevamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, presso lo stabilimento di produzione condotto da:

me medesimo,

| Sito in: | Periodo di allevamento | N.ro di capi | Razza |
|----------|------------------------|--------------|-------|
| | Dal _____ al _____ | | |
| | Dal _____ al _____ | | |

soccidario:

Ditta _____ sita in _____

_____ partita IVA _____

| Sito in: | Periodo di allevamento | N.ro di capi | Razza |
|----------|------------------------|--------------|-------|
| | Dal _____ al _____ | | |
| | Dal _____ al _____ | | |

E SI IMPEGNA

a consentire l'accesso nelle proprie strutture al personale che sarà incaricato di effettuare controlli al fine di accertare la conformità delle condizioni e modalità di allevamento alle disposizioni previste al capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008 ed al presente DM.

Data e luogo _____

Firma _____

FACSIMILE B

Spett.le Regione, P.A.

E p.c. Organismo di controllo

Oggetto: comunicazione di deroga per l'accasamento di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I sottoscritt_ _____ nato/a il _____

a _____ e residente a _____

in qualità di Legale Rappresentante della Ditta: _____

sita in _____ CUA _____

Telefono _____ Fax _____ E-mail _____

DICHIARA di non essere in grado di reperire pollastrelle allevate con il metodo biologico vista:

- la non disponibilità sul mercato pollastrelle allevate con il metodo biologico;
 l'insufficiente disponibilità sul mercato di pollastrelle allevate con il metodo biologico, e, a conferma, allega copia di n. 3 richieste di approvvigionamento non soddisfatte

e, al fine di iniziare un nuovo ciclo di allevamento di ovaiole biologiche,

COMUNICA

la necessità di ricorrere all'acquisto di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) n. 889/2008, per l'accasamento di pollastrelle presso lo stabilimento, con i seguenti riferimenti:

| data dell'accasamento (previsione) | Indirizzo stabilimento sito in: | N.ro di capi | Razza |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|
| | | | |
| | | | |

Riferimenti al produttore/i di pollastrelle allevate con metodi non biologici nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008:

| Ditta produttrice di pollastrelle | indirizzo | CUAA |
|-----------------------------------|-----------|------|
| | | |
| | | |

Data e luogo _____

Firma _____

*Articolo 43***Uso di mangimi non biologici di origine vegetale e animale**

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:

- a) 10% nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- b) 5% nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25%, calcolata in percentuale di sostanza secca. Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

Art. modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

-
- "uso di alimenti non biologici di origine agricola" di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 889/2008;
-

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

*Articolo 44***Uso di cera d'api non biologica**

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;
- b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 7.4) Uso di cera d'api non biologica – art. 44 del Reg. (CE) 889/08**

4.1) Al fine di verificare la disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) art. 44 del Reg. (CE) 889/08, viene istituita e mantenuta una banca dati presso il MiPAAF, contenente le informazioni su tali disponibilità.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell'art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.

*Articolo 45***Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico**

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

- a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;
- b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9.

2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

3. Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità. Le specie elencate nell'allegato X sono esentate

dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

4. Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un'altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

5. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

6. L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

7. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

8. In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);

b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

9. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 7.5) Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico – art. 45 reg. (CE) n. 889/2008

5.1) Il campo di applicazione dell'articolo 45 Reg. (CE) n. 889/2008 riguarda le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo.

Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.

Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta-seme.

5.2) Ai sensi del paragrafo 4 art. 45 del Reg. (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata all'ENSE – Ente Nazionale Sementi Elette.

5.3) L'ENSE provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008

5.4) Si rimanda all'allegato 5 per la definizione di:

- norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- attività di verifica
- modulistica

Per le specie incluse nell'allegato 5 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.

DM 18354 DEL 27-11-2009 – ALLEGATO V: Sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa

Parte A

Con riferimento all'articolo 7 punto 5 del presente Decreto, l'allegato regola:

- Norme di produzione per le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici;
- Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici;
- Attività di verifica;
- Modulistica.

1- NORME DI PRODUZIONE PER LE SEMENTI E I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA BIOLOGICI**1.1- Sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa**

Le sementi e i materiali di moltiplicazione vegetativa biologici devono:

- essere ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- essere conformi alle norme di produzione vegetale di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- soddisfare i requisiti generali applicabili per la loro commercializzazione;
- nel caso delle sementi, non essere trattati con prodotti fitosanitari non inclusi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che il trattamento non sia prescritto, per motivi fitosanitari, a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- essere prodotti su appezzamenti notificati e assoggettati al controllo ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso delle sementi, essere prodotte impiegando sementi "da agricoltura biologica" o, ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 comma i del Reg. (CE) n. 834/2007, sementi convenzionali; nel caso del materiale di moltiplicazione vegetativa, le piante genitrici devono essere coltivate secondo le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie perenni, essere prodotte da colture che rispettino, per almeno due cicli vegetativi le norme di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- nel caso di specie o bulbo o tubero per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo o del tubero, i due cicli vegetativi, di cui all'art. 12, paragrafo 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 834/07, si conteggiano a partire dal reimpianto degli stessi.

2- REGIME DI DEROGA PER L'IMPIEGO DI SEMENTI E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE VEGETATIVA PROVENIENTE DA AGRICOLTURA CONVENZIONALE:**2.1- Utilizzazione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico**

Conformemente alla procedura di seguito indicata, è autorizzata l'utilizzazione di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non biologico, purché tali sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo:

- non siano trattati, nel caso delle sementi, con prodotti fitosanitari diversi da quelli ammessi nell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, a meno che non sia prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzati;
- siano ottenuti senza l'uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi;
- soddisfino i requisiti generali per la loro commercializzazione.

2.2- Requisiti per la concessione della deroga

L'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei seguenti casi:

- nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole procurarsi è disponibile nella banca dati;
- il fornitore non è in grado di consegnare il materiale prima della semina o impianto della coltura, nonostante l'utilizzatore abbia ordinato le sementi o il materiale di moltiplicazione vegetativo;
- la varietà che l'utilizzatore vuole procurarsi non è disponibile nella banca dati e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie disponibile nella banca dati è adeguata e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;
- l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente;
- l'autorizzazione è concessa prima della semina o dell'impianto della coltura;

- l'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'ente di cui all'articolo 7 paragrafo 5 registra i quantitativi di cui è stato richiesto l'impiego in deroga. La non disponibilità deve essere intesa con riferimento sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia a sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti in conversione.

2.3- Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetativo.

La banca dati ENSE e i dati derivanti dall'attività di rilascio delle deroghe sono consultabili sul sito web dell'ENSE all'indirizzo: www.ense.it.

Sentito il Comitato Consultivo Nazionale, il MIPAAF stabilirà le modalità di applicazione dell'art. 45 comma 8 del Reg. (CE) n. 889/2008 per l'applicazione di autorizzazioni generali a impiegare in una determinata campagna e per determinate specie o varietà, sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti in agricoltura biologica.

Prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo (1° luglio – 30 giugno), l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare domanda di controllo in campo ai fini della certificazione delle sementi, le ditte sementiere e i vivaisti devono inviare all'ENSE copia del certificato di conformità aziendale vigente.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più possibile aggiornata, l'invio da parte degli interessati all'ENSE di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o di altro materiale di riproduzione biologico deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita e, pertanto, depennata dalla banca dati ENSE.

2.3.1 Sementi e tuberi-seme di patate per i quali vige l'obbligo della certificazione varietale ai sensi della disciplina in materia di commercializzazione delle sementi:

- **l'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all'ENSE ai fini della certificazione delle sementi** deve specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché il nome dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui è assoggettato.
- **la ditta sementiera** deve precisare nella domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo del regime di agricoltura biologica cui la stessa ditta sementiera è assoggettata, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà.
- **la ditta sementiera / il fornitore di sementi** deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità effettiva di sementi biologiche utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.2 Sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale ai fini della commercializzazione (sementi ortive della categoria Standard e sementi delle specie per le quali la disciplina sementiera non prevede l'obbligo di certificazione varietale):

- **la ditta sementiera / il fornitore di sementi** deve segnalare la disponibilità effettiva di sementi biologiche l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 1).

2.3.3 Materiale di moltiplicazione vegetativo:

- **la ditta vivaistica** deve segnalare alla banca dati ENSE la disponibilità di materiali di riproduzione vegetativi biologici utilizzando l'apposito modulo compilato in ogni sua parte (modulo 2).

Le notifiche di cui al presente punto 2.3 devono riguardare sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo biologico, sia le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo prodotti su terreno in conversione.

2.4- Rilascio della deroga

La richiesta di deroga deve essere inviata all'ENSE, utilizzando l'apposito modulo (modulo 3), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Via Ugo Bassi 8 20159 Milano), oppure per fax (02/69012049) oppure ancora per e-mail (deroghe.bio@ense.it) almeno 30 giorni prima della semina per tutte le sementi escluse quelle delle specie ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo, e almeno 10 giorni prima dell'impianto per le sementi ortive e per il materiale di moltiplicazione vegetativo.

L'ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre 20 giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per tutte le sementi escluse quelle ortive e per il materiale di riproduzione vegetativo e non oltre 7 giorni per le sementi ortive e il materiale di moltiplicazione vegetativo,

esplicitando le motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di negazione della deroga, l'ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessato e, nello stesso tempo, all'Organismo di Controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato.

La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di riproduzione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare all'organismo di controllo biologico, attraverso una dichiarazione rilasciata per iscritto dal/i fornitore/i indicato/i dall'ENSE all'atto della negazione della deroga, non ha più la disponibilità del materiale richiesto.

Qualora le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato e all'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologico cui è assoggettato nei tempi sopra indicati, esplicitando le motivazioni della negazione.

2.5- Procedure di ricorso avverso la decisione dell'ENSE di negazione della deroga

Avverso la decisione dell'ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di negazione.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e, per conoscenza, all'ENSE stesso, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l'ENSE, decide sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle procedure previste dall'articolo 8 della medesima legge.

3- ATTIVITÀ DI VERIFICA CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di semente e di materiali di moltiplicazione vegetativa convenzionali in deroga, deve verificare in particolare:

- che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo termini e le modalità previste dal presente decreto;
- che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, oppure che si configuri il caso di cui al punto 2.4 paragrafo 5;
- che le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo non siano trattati con prodotti fitosanitari non ammessi;
- nel caso la deroga sia stata concessa, che la varietà seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

Allo scopo di consentire i controlli, l'operatore è tenuto a conservare, presso l'azienda, la documentazione relativa alle sementi e ai materiali di moltiplicazione impiegati, almeno fino al primo sopralluogo dell'Organismo di controllo del regime di agricoltura biologica. Nel caso delle sementi la documentazione da conservare include almeno i cartellini ufficiali di certificazione, per le specie per le quali sono previsti e il cartellino del produttore, oppure il solo cartellino del produttore per le sementi ortive standard o per quelle non soggette a certificazione. In alternativa ai cartellini, la documentazione da conservare include almeno la fattura di acquisto delle sementi, in cui siano indicate specie e varietà, categoria, lotto, quantitativo di seme ed eventuale trattamento e da cui si evinca la tipologia biologica o convenzionale.

NDR: segue fac-simile modulo 3 allegato al DM per la richiesta di deroga all'ENSE

Data _____.

| | | |
|---------------|--------|-------------|
| Nome Azienda | | |
| Indirizzo | | |
| CAP | Comune | Provincia |
| Tel. | Fax: | Partita IVA |
| E-mail | | |

Alla Direzione Generale **ENSE**
 Via Ugo Bassi 8
 20159 MILANO
 Tel: 02/6901201 Fax: 02/69012049
 deroghe.bio@ense.it

Oggetto: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica

Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del D.M...con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di sementi/materiale di moltiplicazione vegetativo non proveniente da agricoltura biologica precisando che **la data prevista per la semina/impianto è:**

Il materiale richiesto è il seguente:

- Sementi
 Astoni, Barbatelle
 Tuberi
 Bulbi
 Piantine ortive destinate a pianta porta-seme
 Altro (Descrivere)

| Specie | Varietà | Quantitativo (kg) o numero (specificare) |
|---|------------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| Organismo di controllo biologico cui l'azienda è assoggettata: | Timbro e firma dell'Azienda | |

AVVERTENZA: la rispondenza delle sementi ai requisiti previsti dall'art. 4 Paragrafo 2 Reg. (CE) 889 del 18 settembre 2008 – prodotti fitosanitari ammessi - dovrà essere verificata a cura del richiedente la deroga.

Spazio riservato all'ENSE

Sezione 3**NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI PARTICOLARI PROBLEMI DI CONDUZIONE DEGLI ALLEVAMENTI BIOLOGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007***Articolo 46***Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici**

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

Sezione 3 Bis**NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI RELATIVE ALL'USO DI SOSTANZE E PRODOTTI SPECIFICI NELLA TRASFORMAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007***Articolo 46 bis***Aggiunta di estratto di lievito non biologico**

Se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5% (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

Le disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.

Art. inserito con art. 1 Reg. CE 1254/2008

Sezione 4**NORME DI PRODUZIONE ECCEZIONALI IN CASO DI CIRCOSTANZE CALAMITOSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007***Articolo 47***Circostanze calamitose**

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

- a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;
- b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
- c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
- d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 4.5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.**

I documenti giustificativi relativi al:

-
 - “ricorso alle deroghe” di cui all' art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

ART. 7.6) Circostanze calamitose – art. 47 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, le Regioni e le Province Autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di

tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.

CAPO 7

Banca dati delle sementi

Articolo 48

Banca dati

1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.

2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato "il gestore della banca dati". Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

Articolo 49

Registrazione

1. Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.

2. Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

Articolo 50

Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione, il fornitore deve:

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore – qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati – è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;

c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni qual volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.

2. Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

Articolo 52

Accesso alle informazioni

1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

Articolo 53

Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

Articolo 54

Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;
- b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'art. 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);
- c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;
- d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;
- e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

Articolo 55

Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

Articolo 56

Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.

Titolo III Etichettatura

CAPO 1

Logo di produzione biologica dell'Unione europea

Titolo Capo 1 modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010.

Articolo 57

Logo biologico dell'UE

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione europea (in appresso "logo biologico dell'UE") riproduce il modello riportato nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

Il logo biologico dell'UE è utilizzato soltanto se il prodotto di cui trattasi è prodotto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2091/91 e dai suoi regolamenti d'applicazione o dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Art. modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010

Articolo 58

Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (*Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni*);

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 conformemente alla parte B, punto 2, dell'allegato XI del presente regolamento;

c) comprende un numero di riferimento stabilito dalla Commissione o dall'autorità competente degli Stati membri conformemente alla parte B, punto 3, dell'allegato XI del presente regolamento; e

d) è collocato nello stesso campo visivo del logo biologico dell'UE se quest'ultimo viene adoperato nell'etichettatura.

2. L'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010

CAPO 2

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Articolo 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia.

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009

Articolo 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

1. Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:

a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali d'acquacoltura, nonché dell'articolo 18;

b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

c) almeno il 95% della sostanza secca del prodotto è biologico.

2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche: "può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008".

§ 1 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009

Articolo 61

Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

1. L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

- a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio;
 - b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
 - c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:
 - i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
 - ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
 - iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
 - iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola; - d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
 - e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.
2. L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.

CAPO 3

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

Articolo 62

Prodotti di origine vegetale in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" alle seguenti condizioni:

- (a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;
- (b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;
- (c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;
- (d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Titolo IV Controlli

CAPO 1

Requisiti minimi di controllo

Articolo 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore

1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:
- a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;
 - b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;
 - c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore.
- Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.
2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:
- a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;
 - b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;
 - c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.
- La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:
- a) nome e indirizzo dell'operatore;

- b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;
- c) natura delle operazioni e dei prodotti;
- d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;
- e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;
- f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

Articolo 64

Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

Articolo 65

Visite di controllo

1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.
2. L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.
3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.
4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

Articolo 66

Documenti contabili

1. L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:
 - a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;
 - b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
 - c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
 - d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;
 - e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.
3. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

Articolo 67

Accesso agli impianti

1. L'operatore:
 - a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;
 - b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;

c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

Articolo 68

Documento giustificativo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 9.3) documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008

Il documento giustificativo di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

Articolo 69

Dichiarazione del venditore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

CAPO 2

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Articolo 70

Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:

- a) essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;
- b) indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e
- c) specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.

2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 71

Comunicazioni

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

Articolo 72

Registro delle produzioni vegetali

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
- b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
- c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato.
- d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

Articolo 73

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 2 BIS

Requisiti di controllo specifici per le alghe marine

Articolo 73 bis

Regime di controllo per le alghe marine

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per le alghe marine, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;
- d) per le alghe marine selvatiche, una descrizione completa e una rappresentazione cartografica delle aree di raccolta marine e litoranee e dei siti a terra in cui hanno luogo le attività post-raccolta.

Articolo 73 ter

Registro della produzione di alghe marine

1. I dati relativi alla produzione di alghe marine sono annotati in un registro dall'operatore e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Il registro contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;
 - b) data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante utilizzato.
2. Per la raccolta di alghe marine selvatiche, il registro contiene inoltre:
- a) storia dell'attività di raccolta per ciascuna specie nelle praterie designate;
 - b) stima del raccolto (in volume) per stagione;
 - c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di raccolta; d) resa annua sostenibile per ciascuna prateria.

L'intero capo 2 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

CAPO 3

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Articolo 74

Regime di controllo

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
- b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

2. Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

- a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
- b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

Articolo 75

Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

Articolo 76

Registro di stalla

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

- a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;
- b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;
- c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;
- d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;
- e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

Articolo 77

Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

Articolo 78

Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.
2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.
3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.
4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.
5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.
6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 9.4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura – art. 78 del Reg. (CE) 889/08

4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell' art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;

4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.

Articolo 79

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

CAPO 3 BIS

Requisiti di controllo specifici per la produzione di animali di acquacoltura

Articolo 79 bis

Regime di controllo per la produzione di animali di acquacoltura

Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione di animali di acquacoltura, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) una descrizione completa degli impianti in mare e sulla terraferma;
- b) se del caso, la valutazione ambientale di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 3;
- c) se del caso, il piano di gestione sostenibile di cui all'articolo 6 *ter*, paragrafo 4;
- d) per i molluschi, una sintesi dell'apposito capitolo del piano di gestione sostenibile da compilare a norma dell'articolo 25 *octodecies*, paragrafo 2.

Articolo 79 ter

Registro della produzione di animali di acquacoltura

L'operatore annota in un registro, aggiorna e tiene permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda i seguenti dati:

- a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli animali in entrata;
- b) numero di lotti, età, peso e destinazione degli animali in uscita;
- c) fughe di pesci;
- d) per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta di carpe e specie affini, documenti giustificativi dell'uso di integratori alimentari;
- e) trattamenti veterinari, con indicazione della finalità, della data e del metodo di somministrazione, del tipo di prodotto e del tempo di attesa;
- f) misure profilattiche, con indicazione dell'eventuale fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento dell'acqua.

Articolo 79 quater

Visite di controllo specifiche per i molluschi bivalvi

Nel caso dell'allevamento di molluschi bivalvi, vengono condotte ispezioni prima e durante la massima produzione di biomassa.

Articolo 79 quinquies

Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 25 *quater*, le unità che producono animali d'acquacoltura non biologici sono soggette allo stesso regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo.

L'intero capo 3 bis introdotto ex novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

CAPO 4

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali, di prodotti a base di alghe, di prodotti animali e di prodotti animali dell'acquacoltura, nonché di alimenti contenenti tali prodotti

Titolo Capo 4 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Articolo 80

Regime di controllo

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzino dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

CAPO 5

Requisiti di controllo per l'importazione di prodotti biologici da paesi terzi

Titolo Capo 5 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Articolo 81

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

Articolo 82

Regime di controllo

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario. Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.
2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.
3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

Articolo 83

Documenti contabili

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità. A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

Articolo 84

Informazioni sulle partite importate

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

- a) nome e indirizzo del primo destinatario;
- b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo;
- i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;
- ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

Articolo 85

Visite di controllo

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.

CAPO 6

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Articolo 86

Regime di controllo

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

- a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;
- b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

CAPO 7

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Articolo 87

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

Articolo 88

Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:
 - a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;
 - b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;
 - c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;
 - d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
 - e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.
2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.
3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

Articolo 89

Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

Articolo 90

Visite di controllo

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica. L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente. Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.

CAPO 8

Infrazioni e scambio di informazioni

Articolo 91

Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

1. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.
2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di

produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico. Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 92

Scambio di informazioni

1. Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.

2. Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.

Titolo V

Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali

CAPO 1

Trasmissione di informazioni alla Commissione

Articolo 93

Dati statistici

1. Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:

- a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;
- b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;
- c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;
- d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività.
- e) numero di unità di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
- f) volume di produzione di animali dell'acquacoltura biologica;
- g) in via facoltativa, numero di unità di alghicoltura biologica e volume di produzione di alghe biologiche.

3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).

4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

§ 2 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 10.2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08

NDR: Si veda il testo riportato in calce all'art. 36 del Reg. CE 834/2007

Articolo 94

Altre informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e Sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:
 - a) entro il 1° gennaio 2009, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;
 - b) entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) entro il 1° luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.
2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.
3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 95

Misure transitorie

1. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.
2. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L'autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.
3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all'allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all'anno.
4. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.
5. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.
6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.
7. Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.
8. Durante un periodo transitorio che termina il 1° luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:
 - (i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;
 - (ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.
9. I prodotti ottenuti, confezionati e etichettati anteriormente al 1° luglio 2010 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.
10. Il materiale da imballaggio prodotto a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 o del regolamento (CE) n. 834/2007 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno

riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1° luglio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

11. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo che termina il 1° luglio 2013, le unità di produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine che sono state istituite e producono, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto di norme sulla produzione biologica riconosciute a livello nazionale, a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica durante il periodo di adattamento alla normativa introdotta dal presente regolamento, a condizione che tali unità non provochino un indebito inquinamento delle acque con sostanze non autorizzate per la produzione biologica. Gli operatori che beneficiano di questa autorizzazione notificano all'autorità competente gli impianti, gli stagni piscicoli, le gabbie o i lotti di alghe marine interessati.

§ 6 modificato e § 11 inserito ex-novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

§§ 9 e 10 modificati con art. 1 Reg. CE 271/2010

Articolo 96

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

Articolo 97

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2008

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

NDR: le modifiche introdotte con il Reg. CE 710/2009 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010, ad eccezione delle seguenti:

- **la modifica al paragrafo 2 dell'articolo 21 si applica il giorno dell'entrata in vigore del Reg. CE 710/2009 (= 8 agosto 2009)**
- **la modifica al paragrafo 6 dell'articolo 95 e agli allegati I e III, si applicano dall'entrata in applicazione del Reg. CE 889/2008 (= 1 gennaio 2009)**

Allegato I**Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'art. 3, paragrafo 1, e all'art. 6 quinquies, paragrafo 2**

Note:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

| Autorizzazione | Denominazione Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|-----------------------|--|---|
| A | Letame | Prodotto costituito dal un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettieria) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
| A | Letame essiccato e pollina | Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
| A | Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato | Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
| A | Effluenti di allevamento liquidi | Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |
| A | Rifiuti domestici compostati o fermentati | Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/Kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nickel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 |
| A | Torba | Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
| A | Residui di fungaie | La composizione iniziale del substrato dev'essere limitata ai prodotti del presente allegato |
| A | Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti | |
| A | Guano | |
| A | Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata | Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
| A | I prodotti o i sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami pelli e crini prodotti lattiero-caseari | Per i pellami: concentrazione massima in mg/Kg di sostanza secca di cromo (VI): 0 |
| A | Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione | Esempi: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
| A | Alghe e prodotti a base di alghe | Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione; ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina; iii) fermentazione; |
| A | Segatura e trucioli di legno | Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |

| | | |
|---|--|--|
| A | Cortecce compostate | Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |
| A | Cenere di legno | Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento. |
| A | Fosfato naturale tenero | Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ |
| A | Fosfato allumino-calcico | Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P ₂ O ₅ Impiego limitato ai terreni basici (pH>7,5) |
| A | Scorie di defosforazione | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
| A | Sale grezzo di potassio o kainite | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
| A | Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio | Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
| A | Borlande ed estratti di borlande | Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
| A | Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) | Solo di origine naturale |
| A | Carbonato di calcio e di magnesio | Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) |
| A | Solfato di magnesio (kieserite) | Solo di origine naturale |
| A | Soluzione di cloruro di calcio | Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio |
| A | Solfato di calcio (gesso) | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale |
| A | Fanghi industriali provenienti da zuccherifici | Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola |
| A | Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione | Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
| A | Zolfo elementare | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
| A | Oligoelementi | Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 |
| A | Cloruro di sodio | Unicamente salgemma |
| A | Farina di roccia e argille | |

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato II**Antiparassitari – prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

Note:

- A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007
- B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Sostanze di origine vegetale o animale

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|---|---|
| A | Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del Neem) | Insetticida |
| A | Cera d'api | Protezione potatura |
| A | Gelatina | Insetticida |
| A | Proteine idrolizzate | Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco |
| A | Lecitina | Fungicida |
| A | Oli vegetali (ad.es. olio di menta, olio di pino, olio di carvi) | Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione |
| A | Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> | Insetticida |
| A | Quassia estratta da <i>Quassia amara</i> | Insetticida, repellente |
| A | Rotenone estratto da <i>Derris</i> spp., <i>Lonchocarpus</i> spp. e <i>Therphrosia</i> spp. | Insetticida |

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|---|--|
| A | Microrganismi (batteri, virus e funghi) | |

3. Sostanze prodotte da microrganismi

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|---------------|---|
| A | Spinosad | Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza |

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|---|--|
| A | Fosfato di diammonio | Sostanza attrattiva soltanto in trappole |
| A | Feromoni | Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici |
| A | Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) | Insetticida; solo in trappole con sostanze specifiche attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied |

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|--|--|
| A | Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)) | Molluschicida |

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|---|---|
| A | Rame, sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame | Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg. |
| A | Etilene | Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle |
| A | Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) | Insetticida |
| A | Allume di potassio (calinite) | Prevenzione della maturazione delle banane |
| A | Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) | Fungicida, insetticida, acaricida; |
| A | Olio di paraffina | Insetticida, acaricida |
| A | Oli minerali | Insetticida, fungicida; Solo in alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad es. banani) |
| A | Permanganato di potassio | Fungicida, battericida; solo in alberi da frutta, ulivi e viti |
| A | Sabbia di quarzo | Repellente |
| A | Zolfo | Fungicida, acaricida, repellente |

7. Altre sostanze

| Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
|----------------|-------------------------|---|
| A | Idrossido di calcio | Fungicida Solo in alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i> |
| A | Bicarbonato di potassio | Fungicida |

DM. N 18354 DEL 27/11/2009 - ALLEGATO 1: PRODOTTI IMPIEGATI COME CORROBORANTI, POTENZIATORI DELLE DIFESE NATURALI DEI VEGETALI

| Denominazione de prodotto | Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale | Modalità e precauzioni d'uso |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Propolis | E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito. | |
| 2. Polvere di pietra o di roccia | Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata. | Esente da elementi inquinanti |
| 3. Bicarbonato di sodio | Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo. | |
| 4. Gel di silice | Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari | |
| 5. Preparati biodinamici | Preparazioni previste dal regolamento cee n. 834/07, art. 12 lettera c. | |
| 6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma di cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo) | Prodotti derivanti da estrazione meccanica e trattati esclusivamente con procedimenti fisici. | |
| 7. Lecitina | Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15% | |
| 8. Aceto | Di vino e frutta | |
| 9. Sapone molle e/c di marsiglia | Utilizzabile unicamente tal quale | |
| 10. Calce viva | Utilizzabile unicamente tal quale | |

DM 18354 DEL 27-11-2009**ART. 3. 5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale – art. 16, del Reg. (CE) n. 834/2007**

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio e lo stabilimento di produzione e confezionamento, nonché, la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.

Allegato III**Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4****1. BOVINI, EQUIDI, OVINI, CAPRINI E SUINI**

| | Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) | | Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) |
|--|---|---|---|
| | Peso vivo minimo (kg) | (m ² /capo) | (m ² /capo) |
| Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso | fino a 100 | 1,5 | 1,1 |
| | fino a 200 | 2,5 | 1,9 |
| | fino a 350 | 4,0 | 3 |
| | oltre 350 | 5 con un minimo di 1 m ² /100 kg | 3,7 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg |
| Vacche da latte | | 6 | 4,5 |
| Tori da riproduzione | | 10 | 30 |
| Ovini e caprini | | 1,5 per pecora/capra | 2,5 |
| | | 0,35 per agnello/capretto | 0,5 |
| Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni | | 7,5 per scrofa | 2,5 |
| Suini da ingrasso | Fino a 50 | 0,8 | 0,6 |
| | Fino a 85 | 1,1 | 0,8 |
| | Fino a 110 | 1,3 | 1 |
| | Oltre 110 kg | 1,5 | 1,2 |
| Suinetti | Oltre 40 giorni e fino a 30 kg | 0,6 | 0,4 |
| Suini riproduttori | | 2,5 per scrofa | 1,9 |
| | | 6 per verro se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m ² /verro | 8,0 |

2. AVICOLI

| | Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) | | | Superfici scoperte (m ² in rotazione di superficie disponibile per capo) |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| | Numero di animali per m ² | cm di trespolo per animale | per nido | |
| Galline ovaiole | 6 | 18 | 7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² per volatile | 4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg di N/ha/anno |
| Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi) | 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m ² | 20 (solo per faraone) | | 4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno |
| Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili) | 16 (*) in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m ² | | | 2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno |

(*) Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m².

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato IV**Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2**

| Classe o specie | Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno |
|--------------------------------------|--|
| Equini di oltre 6 mesi | 2 |
| Vitelli da ingrasso | 5 |
| Altri bovini di meno di 1 anno | 5 |
| Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni | 3,3 |
| Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni | 3,3 |
| Bovini maschi di 2 anni e oltre | 2 |
| Manze da riproduzione | 2,5 |
| Manze da ingrasso | 2,5 |
| Vacche da latte | 2 |
| Vacche lattifere da riforma | 2 |
| Altre vacche | 2,5 |
| Coniglie riproduttrici | 100 |
| Pecore | 13,3 |
| Capre | 13,3 |
| Suinetti | 74 |
| Scrofe riproduttrici | 6,5 |
| Suini da ingrasso | 14 |
| Altri suini | 14 |
| Polli da carne | 580 |
| Galline ovaiole | 230 |

Allegato V

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1

1. MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE DI ORIGINE VEGETALE

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti:

- Avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschetto, buccette e crusca
- Orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta
- Pannello di germe di riso
- Miglio in grani
- Segale sotto forma di grani e farinetta
- Sorgo in grani
- Frumento sotto forma di grani, cruschetto, crusca, farina glutinata, glutine e germe
- Farro in grani
- Triticale in grani
- Granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, pannello di germe e glutine
- Radichette di malto
- Trebbie di birra

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

- Colza sotto forma di semi, pannelli e buccette
- Soia sotto forma di semi tostati, pannelli e buccette
- Semi di girasole sotto forma di semi e pannelli
- Cotone sotto forma di semi e pannelli
- Semi di lino sotto forma di semi e pannelli
- Semi di sesamo sotto forma di pannelli
- Palmisti sotto forma di pannelli
- Semi di zucca sotto forma di pannelli
- Olive, sansa di oliva
- Oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica)

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti:

- Ceci sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Veccioli sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschetto e crusca
- Piselli sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Fave sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Favette sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Vecce sotto forma di semi, cruschetto e crusca
- Lupini sotto forma di semi, cruschetto e crusca

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti:

- Polpa di barbabietola da zucchero
- Patate
- Patata dolce sotto forma di tubero
- Polpa di patate (sottoprodotto dell'estrazione della fecola di patate)
- Fecola di patate
- Proteina di patate
- Manioca

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti:

- Carrube
- Semi e farina di carrube
- Zucche
- Pastazzo di agrumi
- Mele, mele cotogne, pere, pesche, fichi, uva e relative vinacce
- Castagne
- Pannelli di noci
- Pannelli di nocciole

- Gusci e pannelli di cacao
- Ghiande

1.6. Foraggi e foraggi grossolani:

- Erba medica
- Farina di erba medica
- Trifoglio
- Farina di trifoglio
- Erba (ottenuta da graminacee da foraggio)
- Farina di graminacee
- Fieno
- Insilato
- Paglia di cereali
- Ortaggi a radice da foraggio

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti:

- Melasse
- Farina di alghe marine (ottenuta per essiccazione e frantumazione di alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio)
- Polveri ed estratti di vegetali
- Estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali)
- Spezie
- Erbe aromatiche

2. MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari:

- Latte crudo
- Latte in polvere
- Latte scremato, latte scremato in polvere
- Latticello, latticello in polvere
- Siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico)
- Caseina in polvere
- Lattosio in polvere
- Cagliata e latte acido

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti:

Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca sostenibili e destinati unicamente a specie non erbivore

- Pesci
- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato
- Autolisati di pesce, di molluschi o di crostacei
- Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente agli animali d'acquacoltura e ai giovani animali
- Farina di pesce
- Farina di crostacei

2.3. Uova e ovoprodotti:

- Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda

3. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

3.1. Sodio:

- sale marino non raffinato
- salgemma grezzo estratto da giacimenti
- solfato di sodio
- carbonato di sodio
- bicarbonato di sodio
- cloruro di sodio

3.2. Potassio:

- cloruro di potassio

3.3. Calcio:

- litotamnio e maerl
- conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)
- carbonato di calcio
- lattato di calcio
- gluconato di calcio

3.4. Fosforo:

- fosfato bicalcico defluorato
- fosfato monocalcico defluorato
- fosfato monosodico
- fosfato di calcio e di magnesio
- fosfato di calcio e di sodio

3.5. Magnesio:

- ossido di magnesio (magnesio anidro)
- solfato di magnesio
- cloruro di magnesio
- carbonato di magnesio
- fosfato di magnesio

3.6. Zolfo:

- solfato di sodio

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato VI

Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2

1. ADDITIVI PER MANGIMI

Gli additivi di seguito elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

1.1. Additivi nutrizionali

(a) Vitamine:

- Vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi;
- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura;
- Vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione.

(b) Oligoelementi:

- E1 Ferro:
 - carbonato ferroso (II)
 - solfo ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato
 - ossido ferrico (III)
- E2 Iodio:
 - iodato di calcio, anidro
 - iodato di calcio, esaidrato
 - ioduro di sodio
- E3 Cobalto:
 - solfo di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
 - carbonato basico di cobalto (II) monoidrato
- E4 Rame:
 - ossido rameico (II)
 - carbonato basico di rame (II) monoidrato
 - solfo di rame (II) pentaidrato
- E5 Manganese:
 - carbonato manganoso (II)
 - ossido manganoso e ossido manganico
 - solfo manganoso (II) mono e/o tetraidrato
- E6 Zinco:
 - carbonato di zinco
 - ossido di zinco
 - solfo di zinco mono e/o eptaidrato
- E7 Molibdeno:
 - molibdato di ammonio, molibdato di sodio
- E8 Selenio:
 - selenato di sodio
 - selenito di sodio

1.2. Additivi zootecnici

Enzimi e microrganismi

1.3. Additivi tecnologici

(a) Conservanti:

- E 200 Acido sorbico
- E 236 Acido formico*
- E 260 Acido acetico*
- E 270 Acido lattico*
- E 280 Acido propionico*
- E 330 Acido citrico

* solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

(b) Antiossidanti:

- E 306 - Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante
- Antiossidanti naturali (uso limitato agli animali di acquacoltura)

(c) Leganti e antiagglomeranti:

- E 470 Stearato di calcio di origine naturale
- E 551b Silice colloidale
- E 551c Kieselgur
- E 558 Bentonite
- E 559 Argilla caolinitica
- E 560 Miscela naturali di steatite e clorite
- E 561 Vermiculite
- E 562 Sepiolite
- E 599 Perlite

(d) Additivi per insilati:

Enzimi, lieviti e batteri possono essere utilizzati come additivi per insilati.

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un'adeguata fermentazione.

(e) Emulsionanti e stabilizzanti:

lecitina di origine biologica (uso limitato agli animali di acquacoltura)

2. TALUNI PRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

I prodotti di seguito elencati devono essere autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.

Lieviti:

- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Saccharomyces carlsbergiensis*

3. AUSILIARI PER LA PREPARAZIONE DI INSILATI

- sale marino
- salgemma grezzo estratto da giacimenti
- siero di latte
- zucchero
- polpa di barbabietola da zucchero
- farina di cereali
- melasse

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

- Saponi a base di sodio e di potassio
- Acqua e vapore
- Latte di calce
- Calce
- Calce viva
- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
- Soda caustica
- Potassa caustica
- Acqua ossigenata
- Essenze naturali di vegetali
- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
- Alcole
- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
- Formaldeide
- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
- Carbonato di sodio

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali d'acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2, all'articolo 25 *VICES*, paragrafo 2, e all'articolo 29 *bis*.

2.1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura, in assenza di animali d'acquacoltura:

- Ozono
- Cloruro di sodio
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Calce (CaO, ossido di calcio)
- Soda caustica
- Alcole
- Acqua ossigenata
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Iodofori
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Pannelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

2.2. Elenco ristretto di prodotti utilizzabili in presenza di animali d'acquacoltura:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato VIII**Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 27 bis, lettera a).**

Nota:

- A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007
 B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

| Autorizzazione | Codice | Denominazione | Preparazione di prodotti alimentari | | Condizioni specifiche |
|----------------|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|---|
| | | | di origine vegetale | di origine animale | |
| A | E 153 | Carbone vegetale | | X | Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier |
| A | E 160b* | Annatto, Bissina, Norbissina | | X | Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar, Mimolette |
| A | E 170 | Carbonato di calcio | X | X | Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti |
| A | E 220 o E 224 | Anidride solforosa Metabisolfito di potassio | X X | X X | In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg (**) Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg (**) (*) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva (**) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂ |
| B | E 223 | Metabisolfito di sodio | | X | Crostacei (²) |
| A | E 250 o E 252 | Nitrito di sodio Nitrato di potassio | | X X | Prodotti a base di carne (¹) E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg |
| A | E 270 | Acido lattico | X | X | |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------------------|---|---|---|
| A | E 290 | Biossido di carbonio | X | X | |
| A | E 296 | Acido malico | X | | |
| A | E 300 | Acido ascorbico | X | X | Prodotti a base di carne ⁽²⁾ |
| A | E 301 | Ascorbato di sodio | | X | Prodotti a base di carne ⁽²⁾ in associazione con nitriti o nitrati |
| A | E 306* | Estratto ricco in tocoferolo | X | X | Antiossidante per grassi e oli |
| A | E 322* | Lecitine | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 325 | Lattato di sodio | | X | Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |
| A | E 330 | Acido citrico | X | | |
| B | E 330 | Acido citrico | | X | Crostacei e molluschi ⁽²⁾ |
| A | E 331 | Citrati di sodio | | X | |
| A | E 333 | Citrati di calcio | X | | |
| A | E 334 | Acido tartarico [L(+)-] | X | | |
| A | E 335 | Tartrati di sodio | X | | |
| A | E 336 | Tartrati di potassio | X | | |
| A | E 341(i) | Fosfato monocalcico | X | | Agente lievitante per farina fermentante |
| A | E 400 | Acido alginico | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 401 | Alginato di sodio | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 402 | Alginato di potassio | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 406 | Agar-agar | X | X | Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne ⁽²⁾ |
| A | E 407 | Carragenina | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 410* | Farina di semi di carrube | X | X | |
| A | E 412* | Gomma di guar | X | X | |
| A | E 414* | Gomma arabica | X | X | |
| A | E 415 | Gomma di xantano | X | X | |
| A | E 422 | Glicerolo | X | | Per estratti vegetali |
| A | E 440(i)* | Pectina | X | X | Prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾ |
| A | E 464 | Idrossipropilmetil-cellulosa | X | X | Materiale da incapsulamento per capsule |
| A | E 500 | Carbonati di sodio | X | X | "Dulce de leche" ⁽³⁾ nonchè burro e formaggi di panna acida ⁽²⁾ |
| A | E 501 | Carbonati di potassio | X | | |
| A | E 503 | Carbonati di ammonio | X | | |
| A | E 504 | Carbonati di magnesio | X | | |

| | | | | | |
|---|--------|---------------------|---|---|---|
| A | E 509 | Cloruro di calcio | | X | Coagulante del latte |
| A | E 516 | Solfato di calcio | X | | Eccipiente |
| A | E 524 | Idrossido di sodio | X | | Trattamento superficiale del "Laugengebäck" |
| A | E 551 | Biossido di silicio | X | | Antiagglomerante per spezie ed erbe aromatiche |
| A | E 553b | Talco | X | X | Agente di rivestimento per prodotti a base di carne |
| A | E 938 | Argon | X | X | |
| A | E 939 | Elio | X | X | |
| A | E 941 | Azoto | X | X | |
| A | E 948 | Ossigeno | X | X | |

(¹) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

(²) La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

(³) Per "Dulce de leche" o "Confiture de lait" si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 5.2) Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08

Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a del Reg. 889/2008, si autorizza l'uso del Nitrito di sodio e del Nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.

La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo, in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

Nota:

A: autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

B: autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

| Autorizzazione | Denominazione | Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale | Preparazione di prodotti alimentari di origine animale | Condizioni specifiche |
|----------------|--------------------------------|---|--|--|
| A | Acqua | X | X | Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio |
| A | Cloruro di calcio | X | | Coagulante |
| A | Carbonato di calcio | X | | |
| A | Idrossido di calcio | X | | |
| A | Solfato di calcio | X | | Coagulante |
| A | Cloruro di magnesio (o nigari) | X | | Coagulante |

| Autorizzazione | Denominazione | Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale | Preparazione di prodotti alimentari di origine animale | Condizioni specifiche |
|----------------|--|---|--|--|
| A | Carbonato di potassio | X | | Essiccazione dell'uva |
| A | Carbonato di sodio | X | | Produzione di zucchero(i) |
| A | Acido lattico | | X | Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1) |
| A | Acido citrico | X | X | Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia (1) Produzione di olio e idrolisi dell'amido (2) |
| A | Idrossido di sodio | X | | Produzione di zucchero (i), produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica spp.</i>) |
| A | Acido solforico | X | X | Produzione di gelatina (1) Produzione di zucchero(i) (2) |
| A | Acido cloridrico | | X | Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer; Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |
| A | Idrossido di ammonio | | X | Produzione di gelatina |
| A | Acqua ossigenata | | X | Produzione di gelatina |
| A | Biossido di carbonio | X | X | |
| A | Azoto | X | X | |
| A | Etanolo | X | X | Solvente |
| A | Acido tannico | X | | Ausiliare di filtrazione |
| A | Albumina d'uovo | X | | |
| A | Caseina | X | | |
| A | Gelatina | X | | |
| A | Colla di pesce | X | | |
| A | Oli vegetali | X | X | Lubrificante, distaccante o antischiumogeno |
| A | Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale | X | | |
| A | Carbone attivato | X | | |
| A | Talco | X | | Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b |
| A | Bentonite | X | X | Collante per idromele (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558 |
| A | Caolino | X | X | Propoli (1) Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559 |

| Autorizzazione | Denominazione | Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale | Preparazione di prodotti alimentari di origine animale | Condizioni specifiche |
|----------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|
| A | Cellulosa | X | X | Produzione di gelatina ⁽¹⁾ |
| A | Terra di diatomee | X | X | Produzione di gelatina ⁽¹⁾ |
| A | Perlite | X | X | Produzione di gelatina ⁽¹⁾ |
| A | Gusci di nocciole | X | | |
| A | Farina di riso | X | | |
| A | Cera d'api | X | | Distaccante |
| A | Cera carnauba | X | | Distaccante |

⁽¹⁾ La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

⁽²⁾ La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

| Denominazione | Lievito primario | Preparazione/ formulazioni di lievito | Condizioni specifiche |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| Cloruro di calcio | X | | |
| Biossido di carbonio | X | X | |
| Acido citrico | X | | Per regolare il pH nella produzione di lievito |
| Acido lattico | X | | Per regolare il pH nella produzione di lievito |
| Azoto | X | X | |
| Ossigeno | X | X | |
| Fecola di patate | X | X | Per la filtrazione |
| Carbonato di sodio | X | X | Per regolare il pH |
| Oli vegetali | X | X | Lubrificante, distaccante o antischiumogeno |

Sezione C inserita con art. 1 Reg. CE 1254/2008
 modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato IX**Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28****1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI****1.1. Frutti e semi commestibili:**

- Ghiande *Quercus spp.*
- Noci di cola *Cola acuminata*
- Uva spina *Ribes uva-crispa*
- Frutti della passione *Passiflora edulis*
- Lamponi (essiccati) *Rubus idaeus*
- Ribes rosso (essiccato) *Ribes rubrum*

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:

- Pepe (del Perù) *Schinus molle L.*
- Semi di rafano *Armoracia rusticana*
- Alpinia o galanga minore *Alpinia officinarum*
- Fiori di cartamo *Carthamus tinctorius*
- Crescione acquatico *Nasturtium officinale*

1.3. Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2. PRODOTTI VEGETALI**2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:**

- Cacao *Theobroma cacao*
- Cocco *Cocos nucifera*
- Olivo *Olea europaea*
- Girasole *Helianthus annuus*
- Palma *Elaeis guineensis*
- Colza *Brassica napus, rapa*
- Cartamo *Carthamus tinctorius*
- Sesamo *Sesamum indicum*
- Soia *Glycine max*

2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

- Fruttosio
- Cialde di riso
- Sfoglie di pane azzimo
- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

2.3. Prodotti vari:

- Proteina di piselli, *Pisum spp.*
- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c).

3. PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

- Gelatina
- Siero di latte disidratato "herasuola"
- Budella

Allegato X

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3

Allegato XI


A. Logo biologico dell'UE di cui all'articolo 57

1. Il logo biologico dell'UE deve essere conforme al seguente modello:



2. Il colore di riferimento in Pantone è il verde Pantone n. 376 e il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia.

3. Il logo biologico dell'UE può essere adoperato in bianco e nero come indicato di seguito ma soltanto qualora non sia fattibile adoperarlo a colori:



4. Se il colore dello sfondo dell'imballaggio o dell'etichetta è scuro, è possibile adoperare i simboli in negativo servendosi del colore di fondo dell'imballaggio o dell'etichetta.

5. Nel caso in cui il simbolo risulti scarsamente visibile a causa del colore adoperato nel simbolo o nello sfondo del medesimo, si può tracciare un bordo esterno di delimitazione attorno al simbolo stesso per farlo risaltare meglio sullo sfondo.

6. In determinate circostanze del tutto particolari in cui esistano indicazioni in un unico colore sull'imballaggio, è possibile utilizzare il logo biologico dell'UE in questo stesso colore.

7. Il logo biologico dell'UE deve avere un'altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra l'altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un'altezza di 6 mm per confezioni molto piccole.

8. Il logo biologico dell'UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all'agricoltura biologica purché detti elementi non modifichino o mutino la natura del logo né alcuna indicazione di cui all'articolo 58. Qualora sia accompagnato da loghi nazionali o privati che utilizzano un colore verde diverso dal colore di riferimento di cui al punto 2, il logo biologico dell'UE può essere utilizzato nel suddetto colore diverso da quello di riferimento.

9. L'uso del logo biologico dell'UE deve conformarsi alle norme che disciplinano la sua registrazione come marchio collettivo di agricoltura biologica nell'Ufficio di proprietà intellettuale del Benelux e nei registri di marchi commerciali comunitari e internazionali.

B. Codici numerici di cui all'articolo 58

Il formato generale dei codici numerici è il seguente:

AB-CDE-999

Laddove:

- 1) "AB" è il codice ISO di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), per il paese in cui il controllo viene effettuato;
- 2) "CDE" è un termine, composto di tre lettere, approvato dalla Commissione o dai singoli Stati membri, come "bio", "öko" o "org" o "eko" che stabilisce un nesso con il metodo di produzione biologica, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b); e
- 3) "999" è il numero di riferimento, composto al massimo di tre cifre, che deve essere assegnato, come si precisa all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), da:
 - a) l'autorità competente di ogni Stato membro alle autorità o agli organismi di controllo a cui hanno delegato le mansioni di controllo conformemente all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,
 - b) la Commissione, a:
 - i) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell'allegato I del suddetto regolamento;
 - ii) le autorità o organismi di controllo dei paesi terzi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, elencati nell'allegato III del suddetto regolamento;
 - iii) le autorità o organismi di controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, elencati all'allegato IV del suddetto regolamento;
 - c) l'autorità competente di ogni Stato membro all'autorità o all'organismo di controllo che sia stato autorizzato, fino al 31 dicembre 2012, a rilasciare il certificato di controllo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1235/2008 (autorizzazioni d'importazione), su proposta della Commissione.

La Commissione metterà a disposizione del pubblico i codici numerici tramite tutti gli strumenti tecnici del caso, inclusa la pubblicazione su Internet.

Allegato modificato con art. 1 Reg. CE 271/2010

Allegato XII**Modello di documento giustificativo di cui all'articolo 68 del presente regolamento, da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007**

| Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 | |
|--|---|
| 1. Numero del documento: | |
| 2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.): | 3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo |
| 4. Categorie di prodotti/attività: - Vegetali e prodotti vegetali: - Alghe e prodotti a base di alghe: - Animali e prodotti animali: - Animali d'acquacoltura e relativi prodotti: - Prodotti trasformati: | 5. definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 |
| 6. Periodo di validità: Prodotti vegetali dal al Alghe marine dal al Prodotti animali dal al Prodotti animali dell'acquacoltura dal al Prodotti trasformati dal al | 7. Data del controllo/dei controlli: |
| 8. Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati. | |
| Data, luogo: | |
| Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo: | |

modificato con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato XIII**Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69**

| Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 | |
|--|-----------------------------|
| Nome e indirizzo del venditore: | |
| Identificazione (p. es. numero della partita o numero di magazzino): | Denominazione del prodotto: |
| Componenti: (precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione) | |

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è "derivato" o "ottenuto" da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione.

Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM.

Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza.

Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo.

Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione.

| | |
|---|--|
| Paese, luogo e data, firma del venditore: | Timbro societario del venditore (<i>ove del caso</i>): |
|---|--|

Allegato XIII bis**Sezione 1**

Produzione biologica di salmonidi in acque dolci:

Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) — Salmerino di fontana nordamericano (*Salvelinus fontinalis*) — Salmone (*Salmo salar*) — Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) — Temolo (*Thymallus thymallus*) — Salmerino di lago nordamericano (*Salvelinus namaycush*) — Salmone del Danubio (*Hucho hucho*)

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistema di produzione | Gli allevamenti di ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti. La portata idrica deve assicurare un tasso di saturazione dell'ossigeno di almeno il 60 % per lo stock, garantire il benessere degli animali e consentire l'eliminazione degli effluenti. |
| Coefficiente di densità massimo | Salmonidi non elencati sotto: 15 kg/m ³ Salmone 20 kg/m ³ Salmotrota e trota iridea 25 kg/m ³ Salmerino artico 20 kg/m ³ |

Sezione 2

Produzione biologica di salmonidi in acque marine:

Salmone (*Salmo salar*), Salmotrota (*Salmo trutta*) — Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*)

| | |
|---------------------------------|---|
| Coefficiente di densità massimo | 10 kg/m ³ in recinti di rete |
|---------------------------------|---|

Sezione 3

Produzione biologica di merluzzi (*Gadus morhua*) e altri gadidi, spigole (*Dicentrarchus labrax*), orate di mare (*Sparus aurata*), ombrine boccadoro (*Argyrosomus regius*), rombi (*Psetta maxima* [= *Scophthalmus maximus*]), pagri mediterranei (*Pagrus pagrus* [= *Sparus pagrus*]), ombrine ocellate (*Sciaenops ocellatus*) e altri sparidi, nonché sigani (*Siganus spp*)

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistema di produzione | Sistemi di contenimento in acque aperte (recinti di rete/gabbie) con velocità minima della corrente marina per un benessere ottimale dei pesci o in sistemi aperti sulla terraferma |
| Coefficiente di densità massimo | Per i pesci diversi dal rombo: 15 kg/m ³ Per il rombo: 25 kg/m ² |

Sezione 4

Produzione biologica di spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (*Liza*, *Mugil*) e anguille (*Anguilla spp*) nelle lagune a marea e nelle lagune costiere.

| | |
|---------------------------------|--|
| Sistema di contenimento | Saline tradizionali trasformate in unità di acquacoltura e simili lagune a marea |
| Sistema di produzione | Per garantire il benessere delle specie si effettuerà l'adeguato rinnovo dell'acqua. Almeno il 50 % degli argini deve avere una copertura vegetale. Sono richiesti stagni di depurazione lagunari. |
| Coefficiente di densità massimo | 4 kg/m ³ |

Sezione 5

Produzione biologica di storioni in acque dolci. Specie interessata: famiglia *Acipenser*

| | |
|---------------------------------|---|
| Sistema di produzione | Il flusso idrico di ogni unità di allevamento deve essere sufficiente ad assicurare il benessere degli animali. L'effluente deve essere di qualità equivalente a quella dell'acqua in entrata. |
| Coefficiente di densità massimo | 30 kg/m ³ |

Sezione 6

Piscicoltura biologica in acque interne.

Specie interessate: famiglia delle carpe (*Cyprinidae*) e altre specie affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio, pesce gatto, coregonidi, storione.

| | |
|-----------------------|---|
| Sistema di produzione | In stagni che devono essere completamente prosciugati a intervalli regolari e in laghi. I laghi devono essere adibiti esclusivamente alla produzione biologica, comprese le colture vegetali sulle sponde. L'area di cattura della peschiera deve essere provvista di adduzione di acqua pulita e deve essere di dimensioni tali da offrire un benessere ottimale per i pesci. Una volta raccolti, i pesci devono essere conservati in acqua pulita. La fertilizzazione degli stagni e dei laghi con sostanze organiche e minerali deve essere praticata in conformità con l'allegato I del regolamento 889/2008, fino ad un massimo di 20 kg di azoto per ettaro. Sono vietati i trattamenti con prodotti chimici di sintesi per il controllo delle idrofite e della copertura vegetale presenti nelle acque di coltura. Intorno ai bacini piscicoli saranno mantenute aree a vegetazione spontanea fungenti da zona cuscinetto rispetto ai terreni esterni non interessati dall'attività di allevamento condotta secondo le norme dell'acquacoltura biologica. La policoltura può essere praticata nella fase di ingrasso a condizione che vengano rispettati i criteri enunciati nel presente allegato per le altre specie di pesci lacustri. |
| Resa di produzione | La produzione totale, per tutte le specie, è limitata a 1500 kg di pesci per ettaro l'anno. |

Sezione 7

Produzione biologica di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (*Macrobrachium sp.*)

| | |
|--|--|
| Ubicazione delle unità di produzione | Gli stagni devono essere costruiti su terreni argillosi sterili per minimizzare l'impatto ambientale. Saranno costruiti con l'argilla naturale preesistente. È vietata la distruzione di mangrovie. |
| Periodo di conversione | Sei mesi per ogni stagno, periodo corrispondente al normale ciclo di vita del gambero di allevamento. |
| Origine dei riproduttori | Almeno la metà dei riproduttori è addomesticata dopo tre anni di esercizio. Il resto è costituito da riproduttori selvatici esenti da patogeni, ottenuti mediante attività di pesca sostenibili. È prescritto uno screening obbligatorio sulla prima e sulla seconda generazione prima dell'introduzione in allevamento. |
| Ablazione del peduncolo oculare | Vietata |
| Densità massima e limiti di produzione | Semina: massimo 22 post-larve/m ² Biomassa massima in un dato momento: 240 g/m ² |

Sezione 8

Molluschi ed echinodermi

| | |
|-----------------------|--|
| Sistema di produzione | <p>Filari, zattere, coltura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di rete, pali per le cozze "bouchot", ed altri sistemi di contenimento.</p> <p>Per l'allevamento di mitili su zattere galleggianti, il numero di funi sospese non deve essere superiore a una per metro quadro di superficie. La lunghezza delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è consentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produzione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà consentita nella fase iniziale purché non aumenti il coefficiente di densità.</p> |
|-----------------------|--|

Sezione 9

Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (*Chanos chanos*), tilapia (*Oreochromis sp.*), pangasio (*Pangasius sp.*)

| | |
|---------------------------------|--|
| Sistema di produzione | Stagni e gabbie di rete |
| Coefficiente di densità massimo | <i>Pangasius</i> : 10 kg/m ³ <i>Oreochromis</i> : 20 kg/m ³ |

Sezione 10

Altre specie animali di acquacoltura: nessuna.

Allegato inserito ex-novo con art. 1 Reg. CE 710/2009.

Allegato XIV**Tavola di concordanza di cui all'articolo 96**

| Regolamento (CEE) n. 2092/91 | (1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003 | Presente regolamento |
|--|---|---------------------------------|
| - | | Articolo 1 |
| - | | Articolo 2, lettera a) |
| Articolo 4, paragrafo 15 | | Articolo 2, lettera b) |
| Allegato III, parte C (primo trattino) | | Articolo 2, lettera c) |
| Allegato III, parte C (secondo trattino) | | Articolo 2, lettera d) |
| - | | Articolo 2, lettera e) |
| - | | Articolo 2, lettera f) |
| - | | Articolo 2, lettera g) |
| - | | Articolo 2, lettera h) |
| Articolo 4, paragrafo 24 | | Articolo 2, lettera i) |
| - | | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2 | | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte B, punto 7.4 | | Articolo 3, paragrafo 3 |
| Allegato I, parte A, punto 2.4 | | Articolo 3, paragrafo 4 |
| Allegato I, parte A, punto 2.3 | | Articolo 3, paragrafo 5 |
| - | | Articolo 4 |
| Articolo 6, paragrafo 1, Allegato I, parte A, punto 3 | | Articolo 5 |
| Allegato I, parte A, punto 5 | | Articolo 6 |
| Allegato I, parti B e C (titoli) | | Articolo 7 |
| Allegato I, parte B, punto 3.1 | | Articolo 8, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte C, punto 3.1 | | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 | | Articolo 9, paragrafi da 1 a 4 |
| Allegato I, parte C, punto 3.6 | | Articolo 9, paragrafo 5 |
| Allegato I, parte B, punto 8.1.1 | | Articolo 10, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 8.2.1 | | Articolo 10, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte B, punto 8.2.2 | | Articolo 10, paragrafo 3 |
| Allegato I, parte B, punto 8.2.3 | | Articolo 10, paragrafo 4 |
| Allegato I, parte B, punto 8.3.5 | | Articolo 11, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 8.3.6 | | Articolo 11, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte B, punto 8.3.7 | | Articolo 11, paragrafo 3 |
| Allegato I, parte B, punto 8.3.8 | | Articolo 11, paragrafi 4 e 5 |
| Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5 | | Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 |

| Regolamento (CEE) n. 2092/91 | (1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003 | Presente regolamento |
|--|---|---------------------------------|
| Allegato I, parte B, punto 6.1.9 | | Articolo 12, paragrafo 5 |
| Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5 | | Articolo 13 |
| Allegato I, parte B, punto 8.1.2 | | Articolo 14 |
| Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2 | | Articolo 15 |
| Allegato I, parte B, punto 1.2 | | Articolo 16 |
| Allegato I, parte B, punto 1.6 | | Articolo 17, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 1.7 | | Articolo 17, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte B, punto 1.8 | | Articolo 17, paragrafo 3 |
| Allegato I, parte B, punto 4.10 | | Articolo 17, paragrafo 4 |
| Allegato I, parte B, punto 6.1.2 | | Articolo 18, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 6.1.3 | | Articolo 18, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte C, punto 7.2 | | Articolo 18, paragrafo 3 |
| Allegato I, parte B, punto 6.2.1 | | Articolo 18, paragrafo 4 |
| Allegato I, parte B, punto 4.3 | | Articolo 19, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2 | | Articolo 19, paragrafi da 2 a 4 |
| Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11 | | Articolo 20 |
| Allegato I, parte B, punto 4.4 | | Articolo 21 |
| Articolo 7 | | Articolo 22 |
| Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6 | | Articolo 23 |
| Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8 | | Articolo 24 |
| Allegato I, parte C, punto 6 | | Articolo 25 |
| Allegato III, parte E, punto 3 e parte B | | Articolo 26 |
| Articolo 5, paragrafo 3 e allegato VI, parti A e B | | Articolo 27 |
| Articolo 5, paragrafo 3 | | Articolo 28 |
| Articolo 5, paragrafo 3 | (1): Articolo 3 | Articolo 29 |
| Allegato III, parte B, punto 3 | | Articolo 30 |
| Allegato III, punto 7 | | Articolo 31 |
| Allegato III, parte E, punto 5 | | Articolo 32 |
| Allegato III, punto 7 bis | | Articolo 33 |
| Allegato III, parte C, punto 6 | | Articolo 34 |
| Allegato III, punto 8 e parte A, punto 2.5 | | Articolo 35 |
| Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4 | | Articolo 36 |
| Allegato I, parte B, punto 2.1.2 | | Articolo 37 |
| Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3 e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3 | | Articolo 38 |

| Regolamento (CEE) n. 2092/91 | (1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003 | Presente regolamento |
|---|---|------------------------------|
| Allegato I, parte B, punto 6.1.6 | | Articolo 39 |
| Allegato III, parte A, punto 1.3 e parte B | | Articolo 40 |
| Allegato I, parte C, punto 1.3 | | Articolo 41 |
| Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino) e punto 3.6, lettera b) | | Articolo 42 |
| Allegato I, parte B, punto 4.8 | | Articolo 43 |
| Allegato I, parte C, punto 8.3 | | Articolo 44 |
| Articolo 6, paragrafo 3 | | Articolo 45 |
| | (3): Articolo 1, paragrafi 1 e 2 | Articolo 45, paragrafi 1 e 2 |
| | (3): Articolo 3, lettera a) | Articolo 45, paragrafo 1 |
| | (3): Articolo 4 | Articolo 45, paragrafo 3 |
| | (3): Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 45, paragrafo 4 |
| | (3): Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 45, paragrafo 5 |
| | (3): Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 45, paragrafo 6 |
| | (3): Articolo 5, paragrafo 4 | Articolo 45, paragrafo 7 |
| | (3): Articolo 5, paragrafo 5 | Articolo 45, paragrafo 8 |
| Allegato I, parte B, punto 8.3.4 | | Articolo 46 |
| Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a) | | Articolo 47, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 4.9 | | Articolo 47, paragrafo 2 |
| Allegato I, parte C, punto 3.5 | | Articolo 47, paragrafo 3 |
| | (3): Articolo 6 | Articolo 48 |
| | (3): Articolo 7 | Articolo 49 |
| | (3): Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 50, paragrafo 1 |
| | (3): Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 50, paragrafo 2 |
| | (3): Articolo 9, paragrafo 1 | Articolo 51, paragrafo 1 |
| | (3): Articolo 9, paragrafi 2 e 3 | Articolo 51, paragrafo 2 |
| | | Articolo 51, paragrafo 3 |
| | (3): Articolo 10 | Articolo 52 |
| | (3): Articolo 11 | Articolo 53 |
| | (3): Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 54, paragrafo 1 |
| | (3): Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 54, paragrafo 2 |
| | (3): Articolo 13 | Articolo 55 |
| | (3): Articolo 14 | Articolo 56 |
| | | Articolo 57 |
| | | Articolo 58 |
| | (2): Articolo 1 e articolo 5 | Articolo 59 |
| | (2): Articolo 5 e articolo 3 | Articolo 60 |
| | (2): Articolo 4 | Articolo 61 |

| Regolamento (CEE) n. 2092/91 | (1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003 | Presente regolamento |
|--|---|---------------------------------|
| Articolo 5, paragrafo 5 | | Articolo 62 |
| Allegato III, punto 3 | | Articolo 63 |
| Allegato III, punto 4 | | Articolo 64 |
| Allegato III, punto 5 | | Articolo 65 |
| Allegato III, punto 6 | | Articolo 66 |
| Allegato III, punto 10 | | Articolo 67 |
| - | | Articolo 68 |
| - | | Articolo 69 |
| Allegato III, parte A, punto 1 | | Articolo 70 |
| Allegato III, parte A, punto 1.2. | | Articolo 71 |
| - | | Articolo 72 |
| Allegato III, parte A, punto 1.3 | | Articolo 73 |
| Allegato III, parte A, punto 2.1 | | Articolo 74 |
| Allegato III, parte A, punto 2.2 | | Articolo 75 |
| Allegato III, parte A, punto 2.3 | | Articolo 76 |
| Allegato I, parte B, punto 5.6 | | Articolo 77 |
| Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8 | | Articolo 78 |
| Allegato III, parte A, punto 2.4 | | Articolo 79 |
| Allegato III, parte B, punto 1 | | Articolo 80 |
| Allegato III, parte C | | Articolo 81 |
| Allegato III, parte C, punto 1 | | Articolo 82 |
| Allegato III, parte C, punto 2 | | Articolo 83 |
| Allegato III, parte C, punto 3 | | Articolo 84 |
| Allegato III, parte C, punto 5 | | Articolo 85 |
| Allegato III, parte D | | Articolo 86 |
| Allegato III, parte E | | Articolo 87 |
| Allegato III, parte E, punto 1 | | Articolo 88 |
| Allegato III, parte E, punto 2 | | Articolo 89 |
| Allegato III, parte E, punto 4 | | Articolo 90 |
| Allegato III, parte 9 | | Articolo 91 |
| Allegato III, parte 11 | | Articolo 92 |
| | | Articolo 93 |
| - | | Articolo 94 |
| Allegato I, parte B, punto 6.1.5 | | Articolo 95, paragrafo 1 |
| Allegato I, parte B, punto 8.5.1 | | Articolo 95, paragrafo 2 |
| - | | Articolo 95, paragrafi da 3 a 8 |
| - | | Articolo 95 |
| - | | Articolo 96 |

| Regolamento (CEE) n. 2092/91 | (1) Reg. (CE) n. 207/93 (2) Reg. (CE) n. 223/2003 (3) Reg. (CE) n. 1452/2003 | Presente regolamento |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| - | | Articolo 97 |
| Allegato II, parte A | | Allegato I |
| Allegato II, parte B | | Allegato II |
| Allegato VIII | | Allegato III |
| Allegato VII | | Allegato IV |
| Allegato II, parte C | | Allegato V |
| Allegato II, parte D | | Allegato VI |
| Allegato II, parte E | | Allegato VII |
| Allegato VI, parti A e B | | Allegato VIII |
| Allegato VI, parte C | | Allegato IX |
| - | | Allegato X |
| - | | Allegato XI |
| - | | Allegato XIII |
| - | | Allegato IX |

REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI**

SOMMARIO***Titolo I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE***

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni

Titolo II – IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI

Capo 1 – Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

- Art. 3 Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
Art. 4 Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità
Art. 5 Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

Capo 2 – Documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi

- Art. 6 Documenti giustificativi

Titolo III – IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI

Capo 1 – Elenco dei paesi terzi riconosciuti

- Art. 7 Compilazione e contenuto dell'elenco dei paesi terzi
Art. 8 Domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi
Art. 9 Gestione e revisione dell'elenco dei paesi terzi

Capo 2 – Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

- Art. 10 Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza
Art. 11 Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza
Art. 12 Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

Capo 3 – Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

- Art. 13 Certificato di ispezione
Art. 14 Procedure speciali doganali
Art. 15 Prodotti non conformi

Titolo IV – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16 Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi
Art. 17 Comunicazione

Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 Disposizioni transitorie relative all'elenco dei paesi terzi
Art. 19 Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco
Art. 20 Abrogazione
Art. 21 Entrata in vigore

**REGOLAMENTO (CE) N. 1235/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2008**

**RECANTE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO
PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI DAI PAESI TERZI**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 38, lettera d) e l'articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 stabiliscono le disposizioni generali che disciplinano le importazioni di prodotti biologici. Per garantire l'applicazione corretta e uniforme di tali disposizioni è opportuno definire le modalità di applicazione delle medesime.

(2) Alla luce della considerevole esperienza acquisita dal 1992 in materia di importazione di prodotti che presentano garanzie equivalenti è opportuno concedere agli organismi e alle autorità di controllo un periodo relativamente breve per chiedere di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini dell'equivalenza. In considerazione invece dell'assenza di esperienza nell'applicazione diretta delle norme comunitarie sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio comunitario è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 ai fini della conformità. È quindi opportuno prevedere un periodo più lungo per la trasmissione delle domande e il loro esame.

(3) Per i prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007 gli operatori devono essere in grado di fornire documenti giustificativi di cui occorre stabilire il modello. È necessario che i prodotti importati in applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 siano scortati da un certificato di ispezione. Occorre pertanto stabilire le modalità relative al rilascio di tale certificato. È necessario inoltre stabilire una procedura che permetta di coordinare a livello comunitario alcuni controlli sui prodotti importati dai paesi terzi e destinati ad essere commercializzati nella Comunità come prodotti biologici.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione, del 17 aprile 2008, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, i paesi figuranti nell'elenco dei paesi terzi dai quali era autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti da commercializzare come prodotti biologici erano l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. La Commissione ha riesaminato la situazione di tali paesi alla luce dei criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007, tenendo conto delle norme di produzione applicate e dell'esperienza acquisita con l'importazione di prodotti biologici dai medesimi paesi terzi che figuravano in precedenza nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Tale riesame ha permesso di concludere che le condizioni necessarie per l'inserimento nell'elenco dei paesi terzi previsto, a fini di equivalenza, dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono soddisfatte per l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele e la Nuova Zelanda.

(5) La Comunità europea e la Confederazione svizzera hanno concluso un accordo sul commercio di prodotti agricoli, approvato con la decisione 2002/309/CE del Consiglio e della Commissione. L'allegato 9 di tale accordo si applica ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e stabilisce che ogni Parte adotta i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti biologici conformi alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte. Per ragioni di chiarezza è opportuno inserire anche la Svizzera nell'elenco dei paesi terzi previsto ai fini dell'equivalenza dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(6) Le autorità degli Stati membri hanno acquisito una notevole esperienza e competenza in fatto di autorizzazione delle importazioni di prodotti biologici nel territorio della Comunità. È opportuno che tale esperienza sia messa a frutto per compilare e tenere aggiornati gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi e delle autorità di controllo e dare alla Commissione la facoltà di tener conto delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e da altri esperti. Occorre procedere ad una ripartizione dei compiti equa e proporzionata.

(7) È altresì appropriato prevedere misure transitorie per le domande che la Commissione riceve dai paesi terzi anteriormente al 1° gennaio 2009, data alla quale il regolamento (CE) n. 834/2007 viene applicato.

(8) Per non perturbare gli scambi internazionali e per agevolare la transizione tra le norme istituite dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e quelle previste dal regolamento (CE) n. 834/2007, è necessario prorogare la facoltà concessa agli Stati membri di concedere caso per caso agli importatori le autorizzazioni di commercializzazione dei loro prodotti sul mercato comunitario, fino a quando non siano state adottate le misure necessarie per il corretto funzionamento del nuovo regime di importazione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È opportuno che tale facoltà sia gradualmente soppressa via via che viene compilato l'elenco degli organismi di controllo previsto dall'articolo citato.

(9) Per migliorare la trasparenza e garantire la corretta applicazione del presente regolamento è opportuno predisporre un sistema elettronico di scambio di informazioni tra Commissione, Stati membri, paesi terzi e organismi e autorità di controllo.

(10) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento sostituiscono quelle di cui al regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione e al regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione, del 20 giugno 2008, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti dai paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Occorre dunque abrogare i suddetti regolamenti e sostituirli con un nuovo regolamento.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili all'importazione di prodotti conformi e di prodotti che offrono garanzie equivalenti, ai sensi degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "certificato di ispezione", il certificato di ispezione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 che accompagna una partita;
- 2) "documento giustificativo", il documento previsto all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 e all'articolo 6 del presente regolamento, il cui modello è riportato nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) "partita", il quantitativo di prodotti di uno o più codici della nomenclatura combinata, scortato da un unico certificato di ispezione, inoltrato con lo stesso mezzo di trasporto e importato dallo stesso paese terzo;
- 4) "primo destinatario", la persona fisica o giuridica quale definita all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008;

- 5) "verifica della partita", la verifica, da parte delle competenti autorità nazionali, del certificato di ispezione in applicazione dell'articolo 13 del presente regolamento e, se dette autorità lo ritengono opportuno, dei prodotti stessi per accertare l'osservanza dei requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007, del regolamento (CE) n. 889/2008 e del presente regolamento;
- 6) "autorità nazionali competenti", le autorità doganali o altre autorità, designate dallo Stato membro;
- 7) "relazione di valutazione", la relazione di valutazione di cui agli articoli 32, paragrafo 2, e articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, redatta da un terzo indipendente che soddisfa le prescrizioni della norma ISO 17011 o da una autorità competente, che include le informazioni sulle analisi dei documenti con le descrizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento, sulle verifiche d'ufficio, comprese le verifiche orientate al rischio, eseguite mediante osservazione diretta nei luoghi critici e in paesi terzi rappresentativi.

TITOLO II IMPORTAZIONE DI PRODOTTI CONFORMI

CAPO 1

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

Articolo 3

Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco è pubblicato nell'allegato I del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 4, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:
 - a) nome e indirizzo dell'organismo o dell'autorità di controllo, con indirizzo e-mail e sito internet e numero di codice;
 - b) i paesi terzi interessati di cui i prodotti sono originari;
 - c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
 - d) la durata di inclusione nell'elenco;
 - e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, con la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

Articolo 4

Domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. La Commissione esamina le domande di riconoscimento di un organismo di controllo o di un'autorità di controllo e di inclusione dei medesimi nell'elenco di cui all'articolo 3 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante. Per la compilazione del primo elenco sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre 2011 e redatti secondo il modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per gli anni solari successivi sono presi in considerazione solo i fascicoli completi di domanda ricevuti anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.
2. Le domande possono essere presentate da organismi e autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.
3. La domanda è costituita da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per tutti i prodotti biologici destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi interessati, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari originari del paese terzo o dei paesi terzi, destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - b) una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei titoli II, III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 nel paese terzo o in ciascuno dei paesi terzi interessati;
 - c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007
 - i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - ii) che offre garanzie quanto agli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - iii) che garantisce che l'organismo o l'autorità di controllo soddisfano i requisiti di controllo e applicano le misure precauzionali previste dal titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008 e
 - iv) che conferma che l'organismo o l'autorità di controllo hanno effettivamente realizzato le attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e requisiti;
 - d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità del paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
 - e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
 - f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento;
 - g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.
4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.
5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 3 e le informazioni di cui al paragrafo 4 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 5

Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini della conformità

1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 3 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
 - a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, che li riguardano;
 - b) tenere a disposizione e comunicare, alla prima richiesta, ogni informazione sulle proprie attività di controllo nel paese terzo; dare accesso ai propri uffici e impianti agli esperti designati dalla Commissione;
 - c) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 4, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o inadempienze rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e

- della ri-valutazione pluriennale di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
- d) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
 - e) mettere a disposizione degli interessati, su un sito internet, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

2. L'organismo o l'autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera c), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l'elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante una decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Se un organismo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco.

CAPO 2

Documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi

Articolo 6

Documenti giustificativi

1. I documenti giustificativi necessari per l'importazione di prodotti conformi ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, sono compilati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento in base al modello figurante nell'allegato II e contengono come minimo le indicazioni ivi riportate.

2. L'originale del documento giustificativo è redatto da un organismo o un'autorità di controllo riconosciuti per il rilascio di tale documento in virtù della decisione di cui all'articolo 4.

3. L'organismo o autorità che rilascia il documento giustificativo si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 e alle regole riportate nel modello, nelle note e nelle linee direttrici rese disponibili dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

TITOLO III

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI CHE OFFRONO GARANZIE EQUIVALENTI

CAPO 1

Elenco dei paesi terzi riconosciuti

Articolo 7

Compilazione e contenuto dell'elenco dei paesi terzi

1. La Commissione redige un elenco di paesi terzi riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco dei paesi riconosciuti figura nell'allegato III del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 8 e 16 del presente regolamento. Le modifiche dell'elenco sono pubblicate su internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.

2. L'elenco contiene, per ogni paese terzo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati sottoposti al sistema di controllo del paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

- a) le categorie di prodotti controllati;
- b) l'origine dei prodotti;
- c) un riferimento alle norme di produzione applicate nel paese terzo;
- d) l'autorità competente del paese terzo responsabile del sistema di controllo, con l'indirizzo postale, elettronico e sito internet;

- e) la o le autorità di controllo del paese terzo e/o l'organismo o gli organismi di controllo riconosciuti da detta autorità, competenti per l'esecuzione dei controlli, i loro indirizzi postali ed eventualmente elettronici e il sito internet;
- f) la o le autorità di controllo e/o l'organismo o gli organismi di controllo del paese terzo responsabili del rilascio dei certificati per l'importazione nella Comunità, i rispettivi indirizzi postali, numeri di codice e eventualmente l'indirizzo elettronico e il sito internet;
- g) la durata di inclusione nell'elenco.

Articolo 8

Domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi

1. La Commissione esamina le domande di inclusione di un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 7 in base alla specifica domanda presentata dal suo rappresentante.
2. La Commissione è tenuta a esaminare esclusivamente le domande di inclusione che soddisfano i seguenti requisiti.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) informazioni generali sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le operazioni di trasformazione dei prodotti alimentari effettuate;
- b) un'indicazione del tipo e delle quantità prevedibili di prodotti agricoli e alimentari biologici destinati ad essere esportati nella Comunità;
- c) le norme di produzione applicate nel paese terzo e una valutazione della loro equivalenza con le norme applicate nella Comunità;
- d) il sistema di controllo applicato nel paese terzo, in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza svolte dalle autorità competenti del paese terzo, insieme ad una valutazione dell'equivalenza di tale sistema in termini di efficacia rispetto al sistema di controllo applicato nella Comunità;
- e) l'indirizzo internet o un altro indirizzo dove è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;
- f) le informazioni che il paese terzo propone di inserire nell'elenco di cui all'articolo 7;
- g) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 9;
- h) ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo o dalla Commissione.

3. Quando esamina una domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può inoltre far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.

4. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 9

Gestione e revisione dell'elenco dei paesi terzi

1. La Commissione è tenuta a esaminare una domanda di inclusione nell'elenco solo se il paese terzo si impegna ad accettare le seguenti condizioni:
 - a) dopo l'inclusione nell'elenco, il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione eventuali modifiche relative alle misure in esso vigenti o alla loro applicazione, con particolare riferimento al sistema di controllo; il paese terzo è tenuto a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che lo riguardano;
 - b) la relazione annuale di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento; essa descrive in particolare le attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall'autorità competente del paese terzo, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;

c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili al paese terzo e sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7; analoga decisione può essere adottata se il paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco.

2. Il paese terzo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

CAPO 2

Elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

Articolo 10

Compilazione e contenuto dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

1. La Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. L'elenco figura nell'allegato IV del presente regolamento. Le modalità per la compilazione e la modifica dell'elenco sono definite dagli articoli 11, 16 e 17 del presente regolamento. L'elenco è pubblicato in internet in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4 e dell'articolo 17 del presente regolamento.

2. L'elenco contiene, per ogni organismo e ogni autorità di controllo, tutte le informazioni necessarie per verificare se i prodotti immessi sul mercato comunitario sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 e in particolare:

- a) nome, indirizzo e numero di codice dell'organismo o dell'autorità di controllo, ed eventualmente l'indirizzo elettronico e il sito internet;
- b) i paesi terzi non figuranti nell'elenco di cui all'articolo 7, di cui i prodotti sono originari;
- c) le categorie di prodotto per ogni paese terzo;
- d) la durata di inclusione nell'elenco; e
- e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari dei paesi terzi inseriti nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti di cui all'articolo 7 e appartenenti ad una categoria che non figura in tale elenco possono essere inseriti nell'elenco di cui al presente articolo.

Articolo 11

Procedura per la domanda di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per la compilazione del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre 2009. Per gli anni solari successivi la Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell'elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 31 ottobre di ogni anno.

2. Le domande possono essere presentate da organismi e da autorità di controllo stabiliti nella Comunità o in un paese terzo.

3. La domanda di inclusione consiste in un fascicolo tecnico che comprende tutte le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di accertarsi che sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 per i prodotti destinati ad essere esportati nella Comunità, in particolare:

- a) una presentazione generale delle attività dell'organismo o dell'autorità di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi, con una stima del numero di operatori interessati e un'indicazione del tipo e della quantità di prodotti agricoli e alimentari destinati ad essere esportati nella Comunità nell'ambito del regime previsto dall'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - b) una descrizione delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate nei paesi terzi, inclusa una valutazione dell'equivalenza di tali norme e misure con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008;
 - c) una copia della relazione di valutazione di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 834/2007:
 - i) che dimostra una valutazione positiva della capacità dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007;
 - ii) che conferma l'effettiva realizzazione delle sue attività di controllo nel rispetto di tali condizioni e
 - iii) che dimostra e conferma l'equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
 - d) la prova che gli organismi o le autorità di controllo hanno notificato le proprie attività alle autorità di ogni paese terzo interessato e il proprio impegno a rispettare i requisiti legali loro imposti da tali autorità;
 - e) l'indirizzo del sito internet su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
 - f) l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 12;
 - g) ogni altra informazione ritenuta pertinente dall'organismo o autorità di controllo o dalla Commissione.
4. Quando esamina una domanda di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell'elenco e durante tutto il periodo successivo al loro inserimento, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni come la presentazione di una o più relazioni di verifica in loco redatte da esperti indipendenti. Inoltre, se presume l'esistenza di irregolarità la Commissione può far eseguire ad esperti che essa designa una verifica in loco in base a un'analisi dei rischi.
5. La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere l'organismo o l'autorità di controllo e di inserirli nell'elenco. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Articolo 12

Gestione e revisione dell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza

- 1. Per poter figurare nell'elenco di cui all'articolo 10 gli organismi o le autorità di controllo sono tenuti a:
 - a) comunicare alla Commissione eventuali modifiche delle misure che applicano, intervenute dopo la loro inclusione nell'elenco; essi sono tenuti a comunicare alla Commissione anche le domande di modifica delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che li riguardano;
 - b) trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale succinta alla Commissione; la relazione annuale aggiorna le informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 3; essa descrive in particolare le attività di controllo eseguite nei paesi terzi nel corso dell'anno precedente, i risultati ottenuti, le irregolarità o infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati; essa contiene inoltre la relazione di valutazione più recente o l'aggiornamento più recente di tale relazione, che indica i risultati della regolare valutazione in loco, della sorveglianza e della rivalutazione pluriennale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni se lo ritiene necessario;
 - c) alla luce delle informazioni ricevute la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche applicabili all'organismo o all'autorità di controllo e può sospendere l'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 10; analoga decisione può essere adottata se l'organismo o autorità di controllo non ha fornito le informazioni richieste o ha rifiutato di sottoporsi a una verifica in loco;
 - d) mettere a disposizione degli interessati, con mezzi elettronici, un elenco costantemente aggiornato degli operatori e dei prodotti certificati come biologici.

2. L'organismo o l'autorità di controllo che non trasmetta la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non tenga a disposizione o non comunichi tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico, il sistema di controllo che applica o l'elenco aggiornato degli operatori e dei prodotti biologici che certifica, oppure che rifiuti di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione entro un termine che questa stabilisce in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, può essere soppresso dall'elenco degli organismi o delle autorità di controllo mediante decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Se un organismo di controllo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco.

CAPO 3

Immissione in libera pratica di prodotti importati nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007

Articolo 13

Certificato di ispezione

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di una partita di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell'ambito del regime di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento, è subordinata:

- a) alla presentazione dell'originale del certificato di ispezione alla competente autorità nazionale e
- b) alla verifica della partita da parte della competente autorità nazionale e alla vidimazione del certificato di ispezione in conformità al paragrafo 8 del presente articolo.

2. L'originale del certificato di ispezione è redatto in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2 e dei paragrafi da 3 a 7 del presente articolo, secondo il modello e le note figuranti nell'allegato V. Il modello, le note e le linee direttrici di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sono forniti dalla Commissione attraverso il sistema informatico che permette gli scambi elettronici dei documenti previsto all'articolo 17.

3. Il certificato di ispezione è accettato soltanto se è stato rilasciato:

- a) dall'autorità o dall'organismo di controllo riconosciuti a fini del rilascio del certificato di ispezione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, oppure
- b) dall'autorità o l'organismo di controllo del paese terzo figurante nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

4. L'autorità o l'organismo che emette il certificato di ispezione può rilasciare il certificato e vidimare la dichiarazione indicata nella casella 15 del certificato soltanto dopo:

- a) aver eseguito un controllo documentale in base a tutti i documenti di controllo pertinenti compreso, in particolare, il piano di produzione dei prodotti, i documenti di trasporto e i documenti commerciali e
- b) dopo aver eseguito un controllo fisico della partita o aver ricevuto un'espressa dichiarazione dell'esportatore che dichiara che la partita è stata prodotta e/o preparata in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007; l'autorità o l'organismo di controllo procede ad una verifica della credibilità di tale dichiarazione, basata sull'analisi del rischio.

Inoltre l'autorità o l'organismo di controllo attribuisce un numero di serie a ciascun certificato rilasciato e tiene un registro dei certificati rilasciati in ordine cronologico.

5. Il certificato di ispezione è redatto in una lingua ufficiale della Comunità e compilato, ad eccezione del timbro e della firma, interamente a macchina o in stampatello.

Il certificato di ispezione è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Se necessario, le competenti autorità nazionali possono richiedere una traduzione del certificato in una delle sue lingue ufficiali.

Il certificato è invalidato in caso di modifiche o cancellature non certificate.

6. Il certificato di ispezione è rilasciato in un unico esemplare originale.

Il primo destinatario o, ove del caso, l'importatore possono farne una copia a fini di informazione dell'autorità o dell'organismo di controllo conformemente all'articolo 83 del regolamento (CE) n. 889/2008. Tale copia reca l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

7. Per i prodotti importati nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 19 del presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il certificato di ispezione di cui al paragrafo 3, lettera b), al momento della presentazione prevista al paragrafo 1 reca, nella casella 16, la dichiarazione della competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 19;
- b) la competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione può delegare la competenza di effettuare la dichiarazione della casella 16 all'autorità o all'organismo che esercita il controllo sull'importatore a norma delle misure di controllo stabilite nel titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007, o alle autorità designate come competenti autorità nazionali;
- c) la dichiarazione della casella 16 non è richiesta:
 - i) se l'importatore presenta un documento originale, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a norma dell'articolo 19 del presente regolamento, comprovante che la partita è coperta da tale autorizzazione, oppure
 - ii) se l'autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione di cui all'articolo 19 presenta direttamente all'autorità incaricata della verifica della partita prove soddisfacenti che la partita è coperta da tale autorizzazione; questa procedura di presentazione diretta delle prove è facoltativa per lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione;
- d) il documento comprovante quanto richiesto alla lettera c), punti i) e ii) comprende:
 - i) il numero di riferimento dell'autorizzazione di importazione e la data di scadenza della medesima,
 - ii) il nome e l'indirizzo dell'importatore,
 - iii) il paese terzo di origine,
 - iv) gli estremi dell'organismo o dell'autorità emittente e, se diversi, gli estremi dell'autorità o dell'organismo di controllo nel paese terzo,
 - v) il nome dei prodotti in questione.

8. Al momento della verifica della partita, l'originale del certificato di ispezione è vidimato dalle competenti autorità nazionali nella casella 17 e restituito alla persona che lo ha presentato.

9. Al ricevimento della partita, il primo destinatario compila la casella 18 dell'originale del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento della partita è stato effettuato in conformità all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il primo destinatario invia quindi l'originale del certificato all'importatore ivi indicato nella casella 11, ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007, a meno che il certificato non debba accompagnare ulteriormente la partita di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

10. Il certificato di ispezione può essere compilato con mezzi elettronici secondo il metodo che lo Stato membro mette a disposizione delle autorità o organismi di controllo. Le autorità nazionali competenti possono esigere che i certificati di ispezione elettronici siano accompagnati da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In tutti gli altri casi, le autorità competenti esigono una firma elettronica che offre garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione 2004/563/CE, Euratom della Commissione.

Articolo 14

Procedure doganali speciali

1. Se una partita proveniente da un paese terzo è assegnata al regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo mediante un sistema di sospensione quale previsto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, e forma oggetto di una o più preparazioni ai sensi dell'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, prima dell'esecuzione della prima preparazione alla partita si applicano le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

La preparazione può comprendere operazioni quali:

- a) il confezionamento o il riconfezionamento, oppure
- b) l'etichettatura relativa alla presentazione del metodo di produzione biologico.

Dopo tale preparazione, l'originale vidimato del certificato di ispezione scorta la partita ed è presentato alla competente autorità nazionale che verifica la partita ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al termine di tale procedura, l'originale del certificato di ispezione è restituito, ove del caso, all'importatore che figura nella casella 11 del certificato ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 834/2007.

2. Se, in forza di una procedura doganale sospensiva ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92, una partita proveniente da un paese terzo è destinata a essere suddivisa in più lotti in uno Stato membro prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità, prima che sia effettuata la suddivisione alla partita si applicano le misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione della partita, alla competente autorità nazionale è presentato un estratto del certificato di ispezione conforme al modello e alle note riportati nell'allegato VI. L'estratto del certificato di ispezione è vidimato dalla competente autorità nazionale nella casella 14.

La persona identificata come l'importatore originario della partita, indicato nella casella 11 del certificato di ispezione, conserva una copia di ogni estratto vidimato del certificato di ispezione unitamente all'originale del certificato medesimo. Tale copia reca l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO", stampata o apposta mediante timbro.

Dopo la suddivisione della partita, l'originale vidimato di ciascun estratto del certificato di ispezione scorta il lotto in questione ed è presentato alla competente autorità nazionale, che verifica il lotto ai fini dell'immissione in libera pratica.

Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 15 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Il destinatario di un lotto tiene a disposizione dell'autorità e/o dell'organismo di controllo per un periodo minimo di due anni l'estratto del certificato di ispezione.

3. Le operazioni di preparazione e suddivisione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono eseguite in conformità delle disposizioni pertinenti di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo IV del regolamento (CE) n. 889/2008.

Articolo 15

Prodotti non conformi

Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o all'articolo 85 del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti non conformi alle disposizioni del citato regolamento è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichette, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 16

Valutazione delle domande e pubblicazione degli elenchi

1. La Commissione esamina le domande ricevute a norma degli articoli 4, 8 e 11 coadiuvata dal comitato per la produzione biologica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 (in appresso "il comitato"). Il comitato adotta a tal fine uno specifico regolamento interno.

Per assisterla nell'esame delle domande e nella gestione e revisione degli elenchi la Commissione costituisce un gruppo di esperti formato da esperti governativi e esperti privati.

2. Per ogni domanda ricevuta, dopo aver debitamente consultato gli Stati membri secondo il regolamento interno specifico, la Commissione nomina due Stati membri correlatori. La Commissione ripartisce le domande tra gli Stati membri in proporzione al numero di voti di cui dispone ogni Stato membro nel comitato per la produzione biologica. Gli Stati membri correlatori esaminano i documenti e le informazioni relativi alla domanda previsti agli articoli 4, 8 e 11 e redigono una relazione. Per la gestione e la revisione degli elenchi, esaminano anche le relazioni annuali e tutte le altre informazioni di cui agli articoli 5, 9 e 12, relative all'inclusione negli elenchi.

3. Tenendo conto dei risultati dell'esame effettuato dagli Stati membri correlatori la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, in merito al riconoscimento dei paesi terzi, degli organismi o delle autorità di controllo, alla loro inclusione negli elenchi o alla modifica degli elenchi stessi, come pure in merito all'assegnazione di un numero di codice a detti organismi e dette autorità di controllo. Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. La Commissione rende pubblici gli elenchi con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su internet.

Articolo 17

Comunicazione

1. Per la trasmissione dei documenti o delle altre informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento alla Commissione o agli Stati membri, le autorità competenti dei paesi terzi, le autorità e gli organismi di controllo si avvalgono dei mezzi di trasmissione elettronica. Essi usano, se disponibili, i sistemi di trasmissione elettronica specifici forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Anche la Commissione e gli Stati membri si avvalgono di tali sistemi di trasmissione elettronica per scambiarsi i documenti pertinenti.

2. Per quanto riguarda la forma e il contenuto dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, la Commissione redige, se del caso, linee direttrici, modelli e questionari e li mette a disposizione attraverso i sistemi informatici di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le linee direttrici, i modelli e i questionari sono adattati e aggiornati dalla Commissione che ne informa preventivamente gli Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti in conformità del presente regolamento.

3. Il sistema informatico di cui al paragrafo 1 permette di raccogliere le domande, i documenti e le informazioni previsti dal presente regolamento, comprese le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 19.

4. I documenti giustificativi di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al presente regolamento, in particolare agli articoli 4, 8 e 11, sono conservati dalle autorità competenti dei paesi terzi, dalle autorità o organismi di controllo e tenuti a disposizione della Commissione e degli Stati membri per almeno i tre anni successivi all'anno dell'esecuzione dei controlli o del rilascio dei certificati di ispezione e dei documenti giustificativi.

5. Se un documento o una procedura, previsti dagli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 834/2007 o dalle relative modalità di applicazione, richiede la firma di una persona autorizzata o l'accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria, in particolare della decisione 2004/563/CE, Euratom.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Disposizioni transitorie relative all'elenco dei paesi terzi

Le domande di inclusione dei paesi terzi presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 345/2008 anteriormente al 1° gennaio 2009 sono considerate domande presentate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Il primo elenco di paesi terzi riconosciuti comprende l'Argentina, l'Australia, il Costa Rica, l'India, Israele, la Nuova Zelanda e la Svizzera. Non contiene i numeri di codice di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento. I numeri di codice sono aggiunti anteriormente al 1° luglio 2010 mediante aggiornamento dell'elenco a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 19

Disposizioni transitorie relative all'importazione equivalente di prodotti non originari di paesi terzi figuranti nell'elenco

1. In conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 834/2007 l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori di tale Stato membro che abbiano comunicato la propria attività a norma dell'articolo 28 del citato regolamento, a immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del medesimo regolamento, purché l'importatore compri in maniera soddisfacente che sono soddisfatte le condizioni ivi previste all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b).

Se dopo aver dato all'importatore e a ogni altro interessato la possibilità di presentare osservazioni considera che tali condizioni non siano più soddisfatte lo Stato membro revoca l'autorizzazione.

Le autorizzazioni scadono al più tardi 24 mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Il prodotto importato è scortato da un certificato di ispezione ai sensi dell'articolo 13 rilasciato dall'organismo o dall'autorità di controllo che è stato accettato per il rilascio del certificato di ispezione da parte dell'autorità competente dello Stato membro che concede l'autorizzazione. L'originale del certificato deve accompagnare la merce fino ai locali del primo destinatario. Successivamente l'importatore deve tenerlo a disposizione dell'organismo di controllo e, se del caso, dell'autorità di controllo, per almeno due anni.

2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente articolo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

3. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato per la produzione biologica esamina un'autorizzazione concessa a norma del presente articolo. Se tale esame rileva che le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 834/2007 non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a revocarla.

4. Gli Stati membri non possono più concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo una volta scaduti 12 mesi dalla pubblicazione del primo elenco degli organismi e delle autorità di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, salvo se i prodotti importati sono merci la cui produzione nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo non figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10.

5. Gli Stati membri non concedono più autorizzazioni a norma del paragrafo 1 a partire dal 1° gennaio 2013.

6. Le autorizzazioni a commercializzare prodotti importati da un paese terzo, concesse a un importatore prima del 31 dicembre 2008 dall'autorità nazionale competente in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, scadono al più tardi il 31 dicembre 2009.

DM 18354 DEL 27-11-2009

ART. 11) Importazioni

1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - art. 9 del d.lgs. n. 220/95.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto.

L'Organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'Organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'Organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'Organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Art. 19 reg.(CE) n. 1235/08.

Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale rinnovo, compilata secondo i modelli di cui agli allegati 6 e 7 del presente decreto, è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'Organismo di controllo.

L'autorizzazione prevede, in particolare, che:

- le partite del prodotto biologico debbano essere accompagnate da apposita certificazione di analisi, emessa da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del Paese terzo, attestante l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del Reg. (CE) 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, qualora il MiPAAF lo ritenga necessario, l'assenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o di sostanze da essi ottenuti e derivati;
- l'importatore comunica al MiPAAF e al proprio Organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita.

COMUNICATO MIPAAF n. 750 del 22 gennaio 2010

3. Importazioni

In merito a quanto disposto dall'art. 11 del decreto in oggetto, al fine di agevolare gli operatori, si specifica che, fino al 31 marzo 2010, per la presentazione delle richieste di autorizzazione o di rinnovo all'importazione, potranno essere utilizzati i modelli, con relative Linee Guida per la compilazione, allegati alla nota ministeriale n. 16157 del 23 ottobre 2009, disponibile sui siti internet del Mipaaf e del Sinab.

Articolo 20

Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 345/2008 e (CE) n. 605/2008 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008
Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO I
**ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELLA
CONFORMITÀ E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3**

ALLEGATO II

**MODELLO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
di cui all'articolo 6, paragrafo 1**

| | |
|--|---|
| <p align="center">Documento giustificativo fornito all'operatore a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, necessario per l'importazione di prodotti conformi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008</p> | |
| 1. Numero del documento: | |
| 2. Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.): | 3. Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo: |
| 4. Categorie di prodotti/attività: - Vegetali e prodotti vegetali: - Animali e prodotti animali: - Prodotti trasformati: | 5. definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione e pure produzione non biologica, in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 |
| 6. Periodo di validità: Prodotti vegetali dal ... al ... Prodotti animali dal ... al ... Prodotti trasformati dal ... al ... | 7. Data del controllo/dei controlli: |
| <p>8. Il presente documento è rilasciato a norma degli articoli 32, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'operatore ha sottoposto le proprie attività a controllo e rispetta le condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.</p> <p>Data, luogo:</p> <p>Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo:</p> | |

ALLEGATO III

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

ARGENTINA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con l'eccezione di:
 - animali e prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica;
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, con l'eccezione di:
 - prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la riconversione biologica.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Argentina.
3. **Norme di produzione:** Ley 25.127 sobre <<Producción ecológica, biológica y orgánica>>
4. **Autorità competente:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar
5. **Organismi di controllo:**
 - Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar
 - Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com
 - Letis SA, www.letis.com.ar
 - Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

AUSTRALIA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione,
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a) e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Australia.
3. **Norme di produzione:** Norma nazionale per la produzione biologica e biodinamica
4. **Autorità competente:** Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au
5. **Organismi e autorità di controllo:**
 - Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au
 - Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au
 - Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au
 - National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au
 - Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au
 - AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au
6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

COSTA RICA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
 - b) prodotti vegetali trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti.
2. **Origine:**

Prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico in Costa Rica.
3. **Norme di produzione:** Reglamento sobre la agricultura orgánica
4. **Autorità competente:** Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
5. **Organismi di controllo:**
 - BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com
 - Eco-LOGICA, www.eco-logica.com
 - Control Union Certifications, www.cuperu.com
6. **Autorità che rilascia il certificato:** Ministerio de Agricultura y Ganadería.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2011.

INDIA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in India.
3. **Norme di produzione:** National Programme for Organic Production
4. **Autorità competente:** Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic
5. **Organismi e autorità di controllo:**
 - Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd. www.aditicert.net
 - APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
 - Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in
 - Control Union Certifications, www.controlunion.com
 - Ecocert India Private Limited, www.ecocert.in
 - Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in
 - IMO Control Private Limited, www.imo.ch
 - Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org
 - ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com
 - Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com
 - Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
 - OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in
 - SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com
 - Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),
www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm
 - Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com
 - Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),
http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp

6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2014.

ISRAELE

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti agricoli vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione,
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. **Origine:** Prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, ottenuti in Israele o importati in Israele in provenienza:
 - dalla Comunità,
 - o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto equivalente conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
3. **Norme di produzione:** National Standard for organically grown plants and their products
4. **Autorità competente:** Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
5. **Organismi e autorità di controllo:**
 - AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il
 - IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il
 - Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
 - Secal Israel Inspection & Certification, www.skcal.co.il
6. **Organismi e autorità che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

SVIZZERA

1. **Categorie di prodotti:** prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa, prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, mangimi e sementi per la coltivazione, eccettuati:
 - i prodotti ottenuti nel periodo di conversione e i prodotti contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto nel periodo di conversione
2. **Origine:** prodotti e ingredienti prodotti secondo il metodo biologico presenti in prodotti ottenuti in Svizzera o importati in Svizzera:
 - dalla Comunità,
 - o da un paese terzo per il quale la Svizzera ha riconosciuto che i prodotti sono stati ivi ottenuti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa svizzera
3. **Norme di produzione:** Ordinanza sull'agricoltura biologica e l'etichettatura dei prodotti vegetali e degli alimenti ottenuti secondo il metodo biologico
4. **Autorità competente:** Federal Office for Agriculture FOAG,
<http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en>
5. **Organismi di controllo:**
 - Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch
 - bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch
 - Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch
 - ProCert Safety AG, www.procert.ch
6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2013.

TUNISIA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti vegetali non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Tunisia.
3. **Norme di produzione:** Legge n. 99-30 del 5 aprile 1999 concernente l'agricoltura biologica; decreto del ministero dell'Agricoltura del 28 febbraio 2001, recante approvazione delle specifiche di base per la produzione agricola secondo il metodo biologico.
4. **Autorità competente:** Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn
5. **Organismi di controllo:**
 - Ecocert SA in Tunisia, www.ecocert.com
 - Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it
 - BCS, www.bcs-oeko.com
 - Lacon, www.lacon-institute.com
6. **Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.
7. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2012.

NUOVA ZELANDA

1. **Categorie di prodotti:**
 - a) prodotti agricoli vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con l'eccezione di:
 - gli animali e i prodotti di origine animale recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
 - prodotti dell'acquacoltura;
 - b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, con l'eccezione di:
 - prodotti animali recanti o destinati a recare indicazioni concernenti la conversione,
 - prodotti contenenti prodotti dell'acquacoltura.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, prodotti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda in provenienza:
 - dalla Comunità,
 - o da un paese terzo nell'ambito di regimi riconosciuti equivalenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007,
 - o da un paese terzo, le cui norme di produzione e il cui sistema d'ispezione sono stati riconosciuti equivalenti al Food Official Organic Assurance del MAF in base a garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale paese conformemente alle disposizioni stabilite dal MAF e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati ad essere incorporati, nella misura massima del 5% dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria 1, lettera b), preparati in Nuova Zelanda.
3. **Norme di produzione:** NZFSA Technical Rules for Organic Production

4. **Autorità competente:** New Zealand Food Safety Authority NZFSA,
<http://www.nzfsa.govt.nz/organics/>
5. **Organismi di controllo:**
 - AsureQuality, www.organiccertification.co.nz
 - BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz
6. **Autorità che rilascia il certificato:** Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
8. **Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2011.

ALL. III modificato con art. 1 Reg. CE 537/2009

ALLEGATO IV
**ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI
DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10**

ALLEGATO V
MODELLO DI CERTIFICATO DI ISPEZIONE
per l'importazione di prodotti biologici nella Comunità europea, di cui all'articolo 13

Per stabilire il modello del certificato occorre determinarne:

- il testo,
- il formato (su un unico foglio),
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Organismo o autorità emittente (nome e indirizzo) | 2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 <input type="checkbox"/> o articolo 33, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 19 <input type="checkbox"/> | |
| 3. N. di serie del certificato di controllo | 4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19 | |
| 5. Esportatore (nome e indirizzo) | 6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo) | |
| 7. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo) | 8. Paese di spedizione | |
| | 9. Paese di destinazione | |
| 10. Primo consegnatario del prodotto nella Comunità (nome e indirizzo) | 11. Nome e indirizzo dell'importatore | |
| 12. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del prodotto | 13. Codici NC | 14. Quantitativo dichiarato |
| <p>15. Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità emittente di cui alla casella 1. Si certifica che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008 e che i prodotti sopraindicati sono stati ottenuti conformemente alle norme di produzione e alle modalità di sorveglianza del metodo di produzione biologico, considerate equivalenti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007</p> <p>Data _____</p> <p>Nome e firma del responsabile _____ Timbro dell'autorità o dell'organismo preposto al rilascio _____</p> | | |

| | |
|--|--|
| <p>16. Dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che ha concesso l'autorizzazione o del suo delegato. Si certifica che i prodotti sopraindicati sono autorizzati ad essere commercializzati nella Comunità europea a norma della procedura dell'articolo 19, del regolamento (CE) n. 1235/2008, con il numero di autorizzazione indicato nella casella 4.</p> | |
| <p>Data</p> | |
| <p>Nome e firma del responsabile</p> | <p>Timbro dell'autorità competente o del suo delegato nello Stato membro</p> |
| <p>17. Verifica della spedizione da parte della competente autorità nazionale.</p> | |
| <p>Stato membro:</p> | |
| <p>Registrazione dell'importazione (tipo, numero, data e ufficio della dichiarazione doganale):</p> | |
| <p>Data:</p> | |
| <p>Nome e firma del responsabile</p> | <p>Timbro</p> |
| <p>18. Dichiarazione del primo consegnatario. Si certifica che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 34, del regolamento (CE) n. 889/2008.</p> | |
| <p>Nome della società</p> | <p>Data</p> |
| <p>Nome e firma del responsabile</p> | |

Note

- Casella 1: Autorità o organismo competente o altra autorità o organismo designato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tale organismo compila anche le caselle 3 e 15.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente certificato; specificare le disposizioni pertinenti.
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- Casella 4: Il numero di autorizzazione in caso di importazione a norma dell'articolo 19. La casella è compilata dall'organismo preposto al rilascio oppure, qualora al momento della vidimazione della casella 15 da parte di tale organismo non sia ancora disponibile l'informazione, dall'importatore.
- Casella 5: Nome e indirizzo dell'esportatore.
- Casella 6: L'organismo o l'autorità di controllo che verifica la conformità dell'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura), conformemente alle norme dei metodi di produzione biologici nel paese terzo di spedizione.
- Casella 7: L'operatore che ha effettuato l'ultima operazione (produzione, preparazione, condizionamento ed etichettatura), sulla spedizione nel paese terzo di cui alla casella 8.
- Casella 9: Per paese di destinazione si intende il paese del primo consegnatario nella Comunità.
- Casella 10: Nome e indirizzo del primo consegnatario della spedizione nella Comunità. Per primo consegnatario si intende la persona fisica o giuridica presso la quale è consegnata la spedizione e dove questa verrà predisposta per l'ulteriore preparazione e/o commercializzazione. Il primo consegnatario compila anche la casella 18.
- Casella 11: Nome e indirizzo dell'importatore. Per importatore si intende la persona fisica o giuridica nella Comunità europea che, personalmente o tramite un rappresentante, presenta la spedizione per l'immissione in libera pratica nella Comunità europea.
- Casella 13: I codici della nomenclatura combinata per il prodotto in questione.
- Casella 14: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.).
- Casella 15: Dichiarazione dell'organismo o dell'autorità che rilascia il certificato. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.
- Casella 16: Soltanto per le importazioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Dev'essere compilata dalla competente autorità nazionale che ha concesso l'autorizzazione oppure, in caso di delega a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, dall'autorità o dall'organismo delegato. Non dev'essere compilata qualora si applichi la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- Casella 17: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale anteriormente alla verifica della spedizione conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, oppure prima delle operazioni di preparazione o suddivisione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- Casella 18: Deve essere compilata dal primo consegnatario al ricevimento dei prodotti una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.

ALLEGATO VI
MODELLO DI ESTRATTO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE
di cui all'articolo 14

Il modello dell'estratto è stabilito per quanto riguarda:

- il testo,
- il formato,
- la disposizione e le dimensioni delle caselle.

ESTRATTO N..... DEL CERTIFICATO DI CONTROLLO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI BIOLOGICI NELLA COMUNITA' EUROPEA

| | | |
|--|--|--|
| 1. Organismo o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome ed indirizzo) | 2. Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, articolo 33, paragrafo 2 <input type="checkbox"/> o articolo 33, paragrafo 3 <input type="checkbox"/> o regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, articolo 19 <input type="checkbox"/> | |
| 3. N. di serie del certificato di controllo di base | 4. N. di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19 | |
| 5. Operatore che ha suddiviso in più lotti la spedizione originale (nome e indirizzo) | 6. Organismo o autorità di controllo (nome e indirizzo) | |
| 7. Nome e indirizzo dell'importatore della spedizione originale | 8. Paese di invio della spedizione originale | 9. Quantitativo totale dichiarato della spedizione originale |
| 10. Consegretario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo) | | |
| 11. Contrassegni e cifre. N. del/dei container. Numero e tipo. Denominazione commerciale del lotto | 12. Codice NC | 13. Quantitativo dichiarato del lotto |
| <p>14. Dichiarazione della competente autorità nazionale che valida l'estratto del certificato. Il presente estratto corrisponde al lotto sopra descritto e ottenuto dalla suddivisione di una spedizione scortata da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3:</p> <p>Stato membro:</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile Timbro</p> | | |
| <p>15. Dichiarazione del consegnatario del lotto. Si certifica che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'articolo 33, del regolamento (CE) n. 889/2008.</p> <p>Nome della società</p> <p>Data:</p> <p>Nome e firma del responsabile</p> | | |

Note

- Estratto n.: Il numero dell'estratto corrisponde al numero del lotto ottenuto dalla suddivisione della spedizione originale.
- Casella 1: Nome dell'organismo o dell'autorità nel paese terzo che ha rilasciato il certificato di controllo di base.
- Casella 2: Indica i regolamenti CE applicabili per il rilascio e l'utilizzo del presente estratto; indicare le disposizioni particolari di importazione della spedizione (cfr. casella 2 del certificato di controllo di base).
- Casella 3: Numero di serie del certificato rilasciato dall'autorità od organismo competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- Casella 4: Il numero di riferimento dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008 (cfr. casella 4 del certificato di controllo di base).
- Casella 6: Organismo o autorità di controllo sull'operatore che ha suddiviso la spedizione.
- Caselle 7, 8 e 9: Cfr. le corrispondenti informazioni sul certificato di controllo di base.
- Casella 10: Consegnatario del lotto (ottenuto dalla suddivisione) nella Comunità europea.
- Casella 12: Codici della nomenclatura combinata per il lotto dei prodotti in questione.
- Casella 13: Quantità dichiarata espressa nelle unità appropriate (kg di massa netta, litri, ecc.)
- Casella 14: Deve essere compilata dalla competente autorità nazionale per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- Casella 15: Deve essere compilata dal consegnatario al ricevimento del lotto, una volta effettuati i controlli di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 889/2008.

Allegato VII
Tavola di concordanza di cui all'articolo 20

| Regolamento (CE) n. 345/2008 | Regolamento (CE) n. 605/2008 | Presente regolamento |
|-------------------------------------|---|---|
| – | Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
| – | Articolo 1, paragrafo 2 | – |
| – | Articolo 2, frase introduttiva e punto 1) | Articolo 2, frase introduttiva e punto 1) |
| – | – | Articolo 2, punto 2) |
| – | Articolo 2, punto 2) | Articolo 2, punto 3) |
| – | Articolo 2, punto 3) | Articolo 2, punto 4) |
| – | Articolo 2, punto 4) | – |
| – | Articolo 2, punto 5) | Articolo 2, punto 5) |
| – | – | Articolo 3 |
| – | – | Articolo 4 |
| – | – | Articolo 5 |
| – | – | Articolo 6 |
| Articolo 1 | – | Articolo 7 |
| Articolo 2, paragrafo 1 | – | Articolo 8, paragrafo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 2 | – | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 2, paragrafo 3 | – | Articolo 8, paragrafo 3 |
| Articolo 2, paragrafo 4 | – | Articolo 8, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafo 2 |
| – | – | Articolo 8, paragrafo 4 |
| Articolo 2, paragrafo 5 | – | Articolo 9, paragrafo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 6 | – | Articolo 9, paragrafi 3 e 4 |
| – | – | Articolo 10 |
| – | – | Articolo 11 |
| – | – | Articolo 12 |
| – | Articoli 3 e 4 | Articolo 13 |
| – | Articolo 5 | Articolo 14 |
| – | Articolo 6 | Articolo 15 |
| – | – | Articolo 16 |
| – | – | Articolo 17 |
| – | Articolo 7, paragrafo 1 | - |
| – | Articolo 7, paragrafo 2 | - |
| – | – | Articolo 18 |
| – | – | Articolo 19 |
| Articolo 3 | Articolo 8 | Articolo 20 |
| Articolo 4 | Articolo 9 | Articolo 21 |
| Allegato II | – | – |
| – | – | Allegato I |
| – | – | Allegato II |
| Allegato I | – | Allegato III |
| – | – | Allegato IV |
| – | Allegato I | Allegato V |
| – | Allegato II | Allegato VI |
| Allegato III | Allegato IV | Allegato VII |